

Su alcune implicazioni della l. n. 132/2025 sull'accertamento giudiziale del fatto attraverso sistemi di intelligenza artificiale (*)

di ALESSIO BONAFINE

SOMMARIO: 1. Dal Regolamento (UE) 2024/1689 alla l. n. 132/2025. — 2. Il (nuovo) fatto «notorio» perché «liberamente accessibile», in rete come attraverso strumenti di IA. — 3. La posizione ondivaga della giurisprudenza. — 4. Il «nuovo» fatto notorio tra critiche e aperture. — 5. Condizioni e limiti all'utilizzabilità del (pre-sunto) notorio reperito in rete o con sistemi di IA. — 6. L'impatto dell'art. 15 l. n. 132/2015 sui poteri di acquisizione dei fatti notori con sistemi di IA.

1. Dal Regolamento (UE) 2024/1689 alla l. n. 132/2025.

Il tentativo di approcciare al tema delle relazioni tra l'uso dell'intelligenza artificiale e l'attività giudiziale, risulterebbe sviluppato muovendo da basi tutt'altro che solide (almeno per il momento), se si immaginasse il giudice che, consegnati all'algoritmo i fatti di causa — per «caricamento» degli atti delle parti e del processo, anche istruttori (si pensi, ad esempio, ai verbali di escussione dei testi o alla relazione finale del CTU) — attende di conoscere dalla macchina il responso, comunque calcolato su base statistica, per «avvicinabilità» (solo teorica, peraltro ⁽¹⁾) dei

(*) Testo della relazione tenuta nell'ambito del convegno «XAI e diritto. Il fondamento delle decisioni: tra dovere di motivare e diritto di capire», organizzato presso la Libera Università Mediterranea LUM Giuseppe Degennaro, con il patrocinio, tra gli altri, dell'Associazione Civilisti Italiani, il 19 novembre 2025.

(¹) Vd. G. VERDE, *Sul potere giudiziale e sull'inganno dei concetti (Soliloqui del crepuscolo 2021-2023)*, Torino, 2023, 53 s., secondo cui «L'uso delle intelligenze artificiali rende seriale la controversia, omologando tutto sulla base di criteri precostituiti, facendo eguale ciò che nel caso concreto può contenere elementi di diversità». Non è l'occasione giusta per prendere posizione sulla evidentemente accresciuta valorizzazione

casi e delle decisioni (2).

del precedente che i sistemi di IA su base statistica presuppongono. Basti dire, però, che, quand'anche a questa si guardasse fiduciosi, comunque resterebbe il problema della valutazione, nel senso della effettiva riconducibilità al presunto precedente della fattispecie sottoposta a vaglio concreto; cfr. sul tema S. CHIARLONI, *Ruolo della giurisprudenza e attività creative di nuovo diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, I ss.; L. PASSANANTE, *Il precedente impossibile*, Torino, 2018; R. GIORDANO, *Il precedente nell'era giudiziale*, in *Il diritto nell'era digitale. Persona, mercato, amministrazione, giustizia*, a cura di R. Giordano, A. Panzarola, A. Police, S. Preziosi, M. Proto, Milano, 2022, 1021 ss.; F. FERRARI, *Predizione algoritmica, intelligenza artificiale e rischi di cristallizzazione dell'ermeneutica giurisprudenziale*, in *Foro it.*, 2023, III, 5, 117 ss.

(2) In generale sui rapporti tra IA e processo civile, stante la copiosità dei contributi, vd. a titolo solo esemplificativo, e restando a quelli più recenti, E. GABELLINI, *La funzione giurisdizionale tra decisione umana e algoritmica*, in *Il Processo*, 2026, I, 1 ss.; ID., *Algoritmi decisionali e processo civile: limiti e prospettive*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, I, 59 ss.; F. BAIOLO, *Digitalizzazione del processo e diritti fondamentali. Profili sostanziali. Introduzione*, in *Riv. it. inform. e dir.*, 2025, I, 9 ss.; ID., *L'irragionevole durata del processo e gli strumenti legislativi per porvi rimedio: dall'implementazione del capitale umano alla digitalizzazione della giustizia*, in *federalismi.it*, 6 novembre 2024; F. DE SANTIS DI NICOLA, *Diffusione dell'Intelligenza artificiale (in specie generativa) e trasfigurazione dello ius dicere*, in *DPCIEC*, 2025, I, 243 ss.; F. SAVINO, *Riflessioni sul rapporto tra intelligenza artificiale e giustizia predittiva*, *ivi*, 220 ss.; M. STELLA, *Artificial reason e intelligenza artificiale nel diritto processuale*, *ivi*, 18 ss.; A. PUNZI, *La decisione giudiziaria nell'IA Act*, in *Giur. it.*, 2025, II, 448 ss.; F. BAIOLO - M. FRANCAVIGLIA, *Digitalizzazione del processo e diritti fondamentali. Profili processuali. Introduzione*, in *Riv. it. inform. e dir.*, 2024, II, 269 ss.; R. CAPONI, *Oralità e scrittura del diritto, intelligenza artificiale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2024, II, 367 ss.; C. GAMBA, *Intelligenza artificiale e giustizia del lavoro tra computabilità e complessità, tutela dei diritti e risoluzione dei conflitti*, in *Variations su temi di dir. lav.*, 2024, I, 165 ss.; A. GRAZIOSI, *Giurisdizione civile e nuove tecnologie. II. Intelligenza artificiale, giustizia predittiva e prevedibilità della decisione giudiziaria*, in *Il giusto proc. civ.*, 2024, II, 337 ss.; A. SIMONICINI, *La dimensione costituzionale della giustizia predittiva. Riflessioni su intelligenza artificiale e processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2024, II, 389 ss.; J. BONET NAVARRO, *La giurisdizione in un futuro non necessariamente distopico (l'ipotesi della sostituzione del giudice)*, *Il giusto proc. civ.*, 2022, IV, 1065 ss.; F. BARBIERI, *L'intelligenza aumentata nell'organizzazione dell'ufficio giudiziario*, in *Il giusto proc. civ.*, 2021, III, 843 ss.; E. BATELLI, *Giustizia predittiva, decisione robotica e ruolo del giudice*, in *Giust. civ.*, 2020, II, 281 ss.; A. CARRATTA, *Decisione robotica e valori del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, II, 419 ss.; M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, in *Rivista AIC*, 2018, III, 872 ss. Vd. anche i contributi che compongono la sezione «Giustizia» del Volume *Il diritto nell'era digitale*, cit., a firma di A. PANZAROLA (*Il processo civile e la rivoluzione tecnologica all'alba dell'era dell'Intelligenza Artificiale (considerazioni generali)*, cit., 799 ss.); F. SANTAGADA (*Intelligenza artificiale e processo civile*, cit., 815 ss.); C. PILIA, *L'intelligenza artificiale e la mediazione nei sistemi ADR/ODR*, cit., 857 ss.); P. LICCI (*L'impatto dell'intelligenza artificiale sui poteri istruttori del giudice e sulla definizione dei fatti notori*, cit., 885 ss.); A. MERONE (*Le prove digitali e l'uso dell'intelligenza artificiale per finalità istrutorie*,

In effetti, non può non considerarsi quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2024/1689, recante «regole armonizzate sull'intelligenza artificiale». In linea con il suo scopo espresso ⁽³⁾ e con la visione «antropocentrica» che altrettanto dichiaratamente lo ha animato ⁽⁴⁾, esso, prediligendo tra i vari modelli di regolazione disponibili quello del «rischio» ⁽⁵⁾ — inteso come «la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso» (art. 3) a carico dei diritti fondamentali —, ha quadripartito il sistema prevedendo ipotesi di pericolo (i) inaccettabile (Capo II), con conseguente divieto all'utilizzo dell'IA; (ii) alto (Capo III), e tuttavia ammesso in presenza di particolari condizioni; (iii) limitato (Capo IV), e quindi soggetto solo ad ob-

cit., 905 ss.); A. BONAFINE (*L'intelligenza artificiale applicata al ragionamento probatorio nel processo civile. E' davvero possibile e/o auspicabile?*, cit., 923 ss.); L. DE PROPRIIS (*Le responsabilità dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia*, cit., 951 ss.); G. FANELLI (*L'impiego dell'intelligenza artificiale nei processi decisori del giudice, tra la disciplina europea e quella del processo civile*, cit., 975 ss.); A. SIGNORELLI (*La prevedibilità della e nella decisione giudiziaria*, cit., 997 ss.); R. GIORDANO (*Il precedente nell'era giudiziale*, cit., 1021 ss.).

⁽³⁾ Nel primo dei Considerando si legge che esso consiste nel «migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale nell'Unione, in conformità dei valori dell'Unione, promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, proteggere contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell'Unione, nonché promuovere l'innovazione [...]».

⁽⁴⁾ Cfr. di recente, anche per altri riferimenti, M. MORGESE, *L'intelligenza artificiale nella giustizia civile tra esigenze di accelerazione e principio antropocentrico*, in *judicium.it*, 18 giugno 2025. Vd. anche F. BAIO, *Digitalizzazione del processo*, cit., 9 ss., che evidenzia come sia stata soprattutto l'esperienza pandemica a far incrementare gli sforzi profusi nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo della regolamentazione dei sistemi di IA, comunque da immaginare sempre «a supporto» e mai «in sostituzione»; B.M. SABATINO, *Sistemi di intelligenza artificiale e soggettività giuridica di entità non umane: dalla «res» alla «persona»?*, in *Comp. e dir. civ.*, 2024, II, 423 ss.; F.H. LLANO-ALONSO, *L'etica dell'intelligenza artificiale nel quadro giuridico dell'Unione europea*, in *Ragion pratica*, 2021, LVII, 327 ss.

⁽⁵⁾ *Amplius*, A. STIANO, *Il c.d. risk-based approach nell'AI Act dell'Unione europea e nella convenzione-quadro del Consiglio d'Europa: luci e ombre*, in *Riv. dir. int.*, 2024, IV, 1130 ss.; F. DE SANTIS DI NICOLA, *Diffusione dell'Intelligenza artificiale*, cit., 248 ss.

blighi di trasparenza per i fornitori e i *deployer* a garanzia delle persone fisiche interessate e in fase di interazione con il sistema di IA («a meno che ciò non risulti evidente dal punto di vista di una persona fisica ragionevolmente informata, attenta e avveduta, tenendo conto delle circostanze e del contesto di utilizzo»: art 50, comma 1); (iv) basso (Capo X), per il quale non sono elaborate prescrizioni ulteriori rispetto a quelle generali, ma è comunque incoraggiata l'adozione di codici di condotta e orientamenti.

Nella struttura complessiva appena delineata, compaiono classificati come ad «alto rischio» i sistemi di IA «destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie».

La previsione, contenuta nell'Allegato III al Regolamento, è d'altronde perfettamente in linea con il suo Considerando n. 61, ove essa è giustificata «in considerazione del loro impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale».

Tutta la regolamentazione europea, in effetti, muove dall'ovvia considerazione per cui «L'utilizzo di strumenti di IA può fornire sostegno al potere decisionale dei giudici o all'indipendenza del potere giudiziario, ma non dovrebbe sostituirlo: il processo decisionale finale deve rimanere un'attività a guida umana». Per questo, anche i sistemi di IA destinati ad essere utilizzati dagli organismi di risoluzione alternativa delle controversie sono considerati ad alto rischio ⁽⁶⁾ «quando gli esiti dei

(6) Sull'utilità dell'IA in sede di ADR, vd., tra gli altri, S. DALLA BONTÀ, *Dalle ODR alle AI-DR alla luce dell'EU AI ACT. Le sfide di una mediazione «a trazione artificiale»: panacea o anatema?*, in *Giustizia Consensuale*, 2025, II, 467 ss.; C. PILLIA, *L'intelligenza artificiale e la mediazione nei sistemi ADR/ODR*, cit., 875, che sostiene che l'IA «potrebbe supportare la parte nell'individuare sia l'organismo di mediazione [...] e pure del mediatore o dei mediatori [...] da incaricare. La stessa formulazione del contenuto dell'istanza di mediazione e le opzioni su come presentarla e coltivarla nelle varie

procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie producono effetti giuridici per le parti» e un'apertura al libero utilizzo è segnata solo con riferimento agli strumenti «destinati ad attività amministrative puramente accessorie, che non incidono sull'effettiva amministrazione della giustizia nei singoli casi, quali l'anonimizzazione o la pseudonimizzazione di decisioni, documenti o dati giudiziari, la comunicazione tra il personale, i compiti amministrativi».

A tale ragionevole atto di indirizzo si è adeguato anche il legislatore nazionale. Con la legge n. 132 del 23 settembre 2025 («Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale»), all'art. 15, comma 1, ha infatti previsto che «Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti»; quindi, con il successivo comma 2 ha affidato al Ministero della Giustizia la disciplina dell'utilizzo degli strumenti di IA «per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie». Il tutto, in un contesto di viva sperimentazione ⁽⁷⁾ in cui sono immaginate attività didattiche da somministrare ai magistrati sul tema dell'intelligenza artificiale e sui suoi impieghi nell'attività

fasi e sequenze procedurali, per tanti versi, sono supportabili mediante l'intelligenza artificiale»; A. PANARIELLO, *Se l'algoritmo non può decidere la lite, che almeno ne tenti la conciliazione: la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dall'intelligenza artificiale*, in *DPCeC*, 2021, I, 129 ss.

(7) Si colloca in questa prospettiva, ad esempio, la nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia (reperibile al link: https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Nota_informativa_sperimentazione_Copilot_signed.pdf), con cui è stato dato avviso della messa a disposizione, in modalità – appunto – di sperimentazione, del software *Microsoft Copilot 365*. La nota precisa altresì che l'iniziativa, con finalità solo «conoscitiva e pratica», non presenta «alcuna incidenza sugli aspetti decisorii dell'esercizio della funzione giurisdizionale, che resta integralmente rimessa alla responsabilità e all'autonomia del singolo magistrato», risultando piuttosto funzionale solo a «consentire a chi lo desidera di comprendere direttamente il funzionamento degli strumenti di intelligenza artificiale generativa, valutarne limiti e potenzialità, ed esercitare una scelta consapevole e informata».

giudiziaria, finalizzate alla «formazione digitale di base e avanzata, all’acquisizione e alla condivisione di competenze digitali, nonché alla sensibilizzazione sui benefici e rischi».

La l. n. 132/2025 ha costituito il primo dei provvedimenti attuativi delle prescrizioni europee, in un contesto normativo ancora in piena evoluzione. Occorre infatti considerare che l’entrata in vigore dell’intero impianto regolamentare UE è allo stato prevista per agosto 2026. In attesa di tale data (dopo la quale gli unici sistemi di intelligenza artificiale che potranno essere utilizzati dai magistrati nell’esercizio dell’attività giudiziaria — ivi compresa quella consistente «nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti» — saranno quelli a marcatura CE, ovvero quelli che avranno ottenuto una positiva valutazione di conformità e saranno iscritti nella relativa banca dati dell’Unione Europea), serve individuare i limiti all’uso dell’IA attualmente comunque permesso.

In effetti, come nell’impianto del Regolamento europeo, dove alla classificazione come ad alto rischio non corrisponde comunque un divieto ma solo la costruzione di condizioni di legittimo utilizzo, nemmeno nella normativa nazionale il ricorso ai sistemi di IA è del tutto impedito ⁽⁸⁾. *L’incipit* della disposizione, che

⁽⁸⁾ Proprio per delineare un regime transitorio (fino ad agosto 2026) utile a fornire raccomandazioni operative («ispirate ai principi di legalità, trasparenza, proporzionalità e autonomia decisionale, al fine di garantire i diritti fondamentali nonché l’indipendenza e l’imparzialità dell’azione giudiziaria») per governare l’uso dell’IA, è intervenuto il CSM, con propria delibera dell’8 ottobre 2025. Con questa, il Consiglio — dopo avere ricostruito i rischi connessi all’uso dell’IA (legati, essenzialmente, all’esposizione e alla trasmissione di dati, anche sensibili; alla profilazione dell’attività giudiziaria; alla fallibilità degli *output*, con conseguente produzione di risultati errati o fuorvianti, come le «allucinazioni», consistenti in informazioni inventate ma plausibili, o la *syncophancy*, cioè la tendenza a generare risposte che il sistema presume l’utente voglia sentire; oltre che alla c.d. *automation bias*, vale a dire la tendenza umana a fidarsi eccessivamente dei risultati forniti da un sistema automatizzato, riducendo il controllo critico) — ha escluso l’utilizzo di sistemi generalisti diversi da quelli autorizzati dal Ministero della Giustizia (perché incapaci di offrire le garanzie richieste per i sistemi ad alto rischio) e ha ammesso l’uso dell’IA per attività solo organizzative, accessorie o preparatorie; tra di esse ha quindi ricompreso: ricerche dottrinali e giurisprudenziali, nei limiti in cui però rilevino come mero supporto tecnico-organizzativo («laddove i sistemi siano progettati per selezionare automaticamente la giurisprudenza “più rilevante”, per suggerire orientamenti interpretativi

prevalenti o per generare schemi motivazionali basati su *pattern* ricorrenti, si configura un impiego che incide potenzialmente sull'attività valutativa e sull'indirizzo giuridico», in quanto tale esorbitante i «compiti procedurali limitati» di cui all'art. 6, par. 3, lett. a), Regolamento (UE) 2024/1689); creazione di sintesi e *abstract* di documenti; attività di organizzazione del lavoro, come la comparazione di testi o la creazione di reportistica; preparazione di bozze di provvedimenti standardizzati per affari semplici, sempre sotto revisione umana; attività tecnico-amministrative come traduzioni assistite, revisione linguistica, gestione di calendari e creazione di grafici.

Muovendo da queste considerazioni, il CSM ha quindi concluso affermando che «fino all'introduzione di sistemi conformi al regolamento europeo, deve essere escluso l'utilizzo non autorizzato di sistemi di IA nell'attività giudiziaria in senso stretto» e per mitigare i rischi legati alla possibilità di un uso improprio dello strumento, ha valorizzato il ruolo del magistrato esaltandone l'obbligo di esercitare un controllo costante e critico sull'*output* dell'IA. Ogni risultato, in altri termini, deve essere verificabile su fonti ufficiali e contestabile, con una responsabilità finale della decisione e dell'atto redatto che rimane individuale e in capo al magistrato medesimo.

Il documento del CSM è certamente da salutare positivamente. Il più grande pregio che esso dimostra è il pragmatismo. Il CSM, in effetti, evita sia una demonizzazione della tecnologia sia un'adesione acritica alla stessa. L'approccio è prudentiale ma non paralizzante: si vieta l'uso incontrollato di strumenti generalisti per compiti delicati, ma si incoraggia la sperimentazione in ambienti protetti e l'uso per attività organizzative, riconoscendo la necessità di non accumulare un ritardo tecnologico e culturale. Cionondimeno, esistono comunque delle criticità. L'auspicio di sviluppare un *software* di IA interno al sistema giustizia capace di garantire sicurezza, sovranità dei dati e controllo, è forse troppo ambizioso; perché non pare considerare le enormi risorse e competenze che la creazione e la manutenzione di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) richiedono (e che potrebbero non essere gestibili in sede pubblica); perché sembra difficile (se non impossibile) attuare il proposito nei tempi stretti consentiti dal regime transitorio (quindi entro agosto 2026); perché, quand'anche costruito, il rischio di un'immediata obsolescenza del modello di LLM sarebbe troppo alto per escludere aprioristicamente la possibilità di ricorrere a operatori commerciali (eventualmente, però, attraverso l'acquisizione di licenze per modelli di IA all'avanguardia, da implementare su infrastrutture *cloud* sovrane o su *server* ministeriali, così da assicurare sia la costante innovazione tecnologica sia il pieno controllo sui dati e sulla sicurezza). In ultimo, la delibera, pur riconoscendo (ma solo in chiusura, invero) la necessità di avviare «interlocuzioni con l'avvocatura», a questa avrebbe verosimilmente dovuto attribuire un'enfasi maggiore, perché l'introduzione dell'IA nel processo non riguarda solo il giudice, ma tutti gli operatori coinvolti nel funzionamento del sistema giustizia. L'uso di tali strumenti da parte degli avvocati (per la redazione di atti, per la ricerca o per l'analisi probatoria) solleva questioni speculari a quelle affrontate per la magistratura e un utilizzo asimmetrico degli strumenti di IA tra le parti o tra le parti e il giudice finisce per minare il principio della parità delle armi. Per questo, una disciplina uniforme e condivisa, che coinvolga attivamente l'avvocatura, è una condizione ormai imprescindibile per un'integrazione equa e conforme ai principi del giusto processo. Lo dimostrano, del resto, le occasioni, sempre più frequenti, in cui anche la giurisprudenza è chiamata a definire le possibili conseguenze da ricollegare ad un uso «poco ortodosso» dell'IA da parte dei difensori, su cui, *amplius*, cfr., anche se

infatti muove dal caso del loro impiego nell'attività giudiziaria, lo rende oltremodo palese. Tuttavia, proprio in relazione a tale eventualità, è esaltato il ruolo non sostituibile del «giudice-uomo» nell'esercizio della funzione giurisdizionale ⁽⁹⁾.

La norma, allora, già sembra prestarsi ad un'osservazione. L'idea che la vivifica è quella di un giudice «accorto», che, anche quando attinge a sistemi di IA, rivendica e conserva il pieno e diretto dominio sulla propria funzione e attività; che alla macchina non si affida incondizionatamente e che dalla stessa, quindi, non si lascia rimpiazzare. Un giudice che non recepisce acriticamente e semplicisticamente i risultati restituiti dal sistema, ma che gli stessi sottopone a serrata e rigida verifica, così da farli propri e mantenere per queste vie l'IA nei ranghi del semplice «aiuto», essenzialmente ricostruttivo, quasi al pari di una banca dati.

Il limite tra la funzione meramente ausiliaria e quella indebitamente generativa/sostitutiva dell'IA è però di difficile misurazione reale ⁽¹⁰⁾, semplicemente perché non può escludersi che il giudice — appesantito dal carico del ruolo e ammaliato dalla pro-

solo a titolo esemplificativo, E. GABELLINI, *La funzione giurisdizionale*, cit.; F. BARBIERI, *La responsabilità aggravata dell'avvocato per l'utilizzo acritico e meccanico dell'intelligenza artificiale c.d. generativa. Nota a Trib. Latina, 23 settembre 2025*, in *judicium.it*, 27 marzo 2026.

⁽⁹⁾ Sono in questo senso attualissime le osservazioni di A. PANZAROLA, *Principi e regole in epoca di utilitarismo processuale*, Bari, 2022, p. 185 s., secondo cui, infatti, «se si inclina a credere che il processo sia essenzialmente *iudicium* (e in quanto tale sia irriducibile al mero procedimento, e altro da esso) tornano al centro della attenzione – in contemplazione dell'eventuale decisione automatizzata imperniata su algoritmi predittivi – il giudice, la sua neutralità e la complessità insita nella funzione decisoria che disimpegna (costruita con i materiali della “ragione” e insieme aperta ad opzioni di valore, attività non meramente ricognitiva ma costantemente in bilico tra applicazione e creazione del diritto, alimentata da un elemento di scelta, di volontà soggettiva ecc.)». Sull'essenzialità del ruolo del giudice, nella ricostruzione tanto del quadro normativo quanto del fatto, cfr. *amplius* C. PUNZI, *Giudizio di fatto e giudizio di diritto*, Milano, rist. 2022, *passim*.

⁽¹⁰⁾ Cfr. F. DE VITA, *La delega alla macchina delle attività processuali binarie*, in *DPCEC*, 2026, I, 39 ss; M. FABRI, *Intelligenza artificiale e amministrazione della giustizia*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2025, II, 1 ss., ove sono esaminate le possibili applicazioni (allo stato consentite) dell'IA al processo; F. IANNONE, *Prime riflessioni sull'IA: la legge 135/2025 letta in cornice eurounitaria e sovranazionale*, in *giustiziainsieme.it*, 7 novembre 2025, § 3.

messa di una decisione veloce ⁽¹¹⁾ — trovi nell’algoritmo un supporto irrefutabile e allora ne approfitti attribuendo esclusivamente al proprio operato l’elaborato invero artificiale ⁽¹²⁾. D’altronde, appartiene alla cronaca l’intervenuta cassazione di una sentenza d’appello (di conferma di una condanna inflitta in primo grado per frode fiscale) sulla scorta della motivazione per cui «la Corte territoriale non si è posta in sintonia con gli orientamenti richiamati, facendo riferimenti a principi di legittimità non affermati o a sentenze di questa Corte inesatte nel numero riportato», tanto da ingenerare il dubbio «che dietro questo incidente possa esserci un uso improprio dell’intelligenza artificiale, forse impiegata per redigere o supportare parti della motivazione. Nessuna conferma ufficiale, ma il sospetto è che un *software* abbia “inventato” i precedenti per riempire vuoti argomentativi» ⁽¹³⁾.

Esiste, in altri termini, una non trascurabile probabilità che il giudice, nel segreto e nel silenzio del proprio ufficio, possa comunque — al di là di quanto stabilito dalla l. n. 132/2025 — utilizzare sistemi di IA con funzioni diverse da quelle immaginate possibili e ben oltre i limiti consentiti.

⁽¹¹⁾ Anche nella già ricordata delibera del CSM, in effetti, è messo in risalto il rischio che l’IA venga usata primariamente per aumentare la produttività numerica, a scapito della qualità e della ponderazione della decisione. Per questo, con un passaggio di grande valore etico e giuridico, è sottolineata l’importanza da accordare alla tutela del «tempo della decisione». Il tutto, nella prospettiva di tenere ben fissato il principio per cui la funzione giurisdizionale non è un processo industriale e che l’efficienza non può essere l’unico parametro di valutazione. Quanto poi questo (innegabile) principio possa davvero resistere alle pressioni gestionali e statistiche (che, d’altronde, con l’obiettivo di velocizzare il giudizio e smaltire l’arretrato alimentano da decenni tutte le riforme processuali) è altra storia.

⁽¹²⁾ Sono in questo senso suggestive le parole di R. TISCINI, *Il ruolo del giudice e degli avvocati nella gestione delle controversie civili*, Napoli, 2023, 211, che evidenzia che «quello dell’IA è uno spettro che pervade il processo in ogni sua fase, dalla redazione degli atti introduttivi (costruiti da una macchina che elabora informazioni che la mente umana si limita ad immettere), allo svolgimento dell’istruttoria (con il fiorire di nuovi mezzi di prova, dopo tanto osteggiare l’ammissibilità di prove atipiche), alla decisione (resa sulla base di un algoritmo i cui criteri di calcolo sfuggono al giudice più scrupoloso)».

⁽¹³⁾ Vd. l’articolo «Cassazione annulla sentenza d’appello: citati precedenti giuridici inesistenti. Sospetti sull’IA», disponibile su <https://torino.repubblica.it/cronaca/2025/10/26/news/cassazione annulla sentenza d'appello citati precedenti giuridici inesistenti-424938566/>.

In questa prospettiva, il citato art. 15 — senz'altro non rivoluzionario nella sua portata precettiva, perché coerente con il ruolo e i compiti affidati alla magistratura già dalla Carta costituzionale — trova ragione d'essere soprattutto nella logica della responsabilizzazione e della responsabilità (tutta da definire nei contenuti, però ⁽¹⁴⁾) del giudice eccessivamente allettato dalla scorciatoia automatizzata.

2. Il (nuovo) fatto «notorio» perché «liberamente accessibile», in rete come attraverso strumenti di IA.

Nel contesto normativo che si è provato a ricostruire (per quanto sommariamente), in cui, da un lato, è rifiutata l'idea di una IA con funzione sostitutiva e, dall'altro, ad essa sono affidabili (almeno allo stato) solo compiti accessori e non impattanti sull'esercizio della funzione giurisdizionale, occorre verificare se vi sia comunque spazio per ammettere la possibilità per il giudice quantomeno di «interrogare» l'algoritmo su fatti che lo stesso possa eventualmente poi riconsegnare sotto l'egida della notorietà, come tali accettandoli.

Il tema richiede di essere esaminato da una duplice prospettiva. Innanzitutto, serve intendersi sul concetto di «notorio», in particolare per accertare se e in che misura su di esso — come tradizionalmente inteso — abbia inciso l'avvento della tecnologia (da internet e fino ai sistemi di intelligenza artificiale). Poi, occorre stabilire se la portata dell'art. 15 l. n. 132/2025 sia tale da precludere al giudice pure il recepimento della notorietà segnalata dai *software* di IA che abbia consultato. Si è già osservato, d'altronde, che la normativa di riferimento non vieta l'utilizzo dello strumento, ma solo stigmatizza il comportamento del giudice che — asetticamente — si adagi sui risultati raccolti, così di fatto lasciandosi sostituire nell'attività di interpretazione e/o applicazione della legge, dei fatti e delle prove.

Ebbene, già il primo dei profili segnalati si dimostra non af-

⁽¹⁴⁾ Per qualche spunto, vd. *infra* nel testo, § 6.

fatto scontato, atteso che non può non pesare l'assenza di una prima definizione certa, sebbene gli sforzi profusi per la sua elaborazione siano risalenti. Già il Progetto Carnelutti del 1926, in effetti, prevedeva, con l'art. 296, che «Il giudice stabilisce i fatti secondo ciò che risulta dal processo e dalla pubblica notorietà» e, con l'art. 297, che «Si reputano pubblicamente notori quei fatti la cui esistenza è nota alla generalità dei cittadini nel tempo e nel luogo in cui avviene la decisione».

In un dibattito che ha ampiamente interessato la dottrina, anche successiva ⁽¹⁵⁾, pure la giurisprudenza si è espressa in termini non dissimili da quelli utilizzati nelle prime teorizzazioni, così patrocinando, in ragione della considerazione per cui esso

(15) P. CALAMANDREI, *Per la definizione di fatto notorio*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1925, I, 273 ss.; G. CHIARELLI, *La definizione giuridica di fatto notorio*, Modena, 1927; E. ALLOORIO, *Osservazioni sul fatto notorio*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1934, II, 14 ss.; F. MAZZARELLA, *Appunti sul fatto notorio*, *ivi*, 65 ss.; L. FERARRA, *Relatività del «notorio»*, in *Foro it.*, 1940, I, 965 ss.; G.A. MICHELLI, *Sulla nozione di fatto notorio*, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1945, II, 286 ss.; L. MONTESANO, *Osservazioni sui «fatti notori»*, *ivi*, 1947, III, 224 ss.; V. DENTI, *Ancora sulla nozione di fatto notorio*, *ivi*, 1947, III, 261 ss.; F. CARNELUTTI, *Massime di esperienza e fatti notori*, in *Riv. dir. proc.*, 1959, II, 639 ss.; G. DE STEFANO, *Il notorio nel processo civile*, Milano, 1967; ID., voce *Fatto notorio*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, 999 ss. Più di recente, vd. G. BERTOLINO, *In tema di fatto notorio*, in *Giur. it.*, 2009, VI, 1473 ss.; L. DITTRICH, *La ricerca della verità nel processo civile: profili evolutivi in tema di prova testimoniale, consulenza tecnica e fatto notorio*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, I, 108 ss.; F. FERRARI, *Il fatto notorio e la rete «Internet»: un rapporto difficile*, in *AIDA*, 2015, I, 383 ss.; V. BARONCINI, *Il regime processuale del fatto notorio*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, II, 333 ss.; S. ALUNNI, *La nozione di fatto notorio e la sua esatta affermazione*, in *Giur. it.*, 2019, VII, 1547 ss.; V. ANSANELLI, *Intelligenza artificiale e processo. Principi e strategie conoscitive nell'epoca della diffusione delle conoscenze*, in *Le Corti fior.*, 2019, II, 25 ss.; F. CARPI, *Nuove tecnologie e prove*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, I, 43 ss.; A. ALPINI, *La discutibile valenza probatoria del fatto notorio. Note sulla obbligatorietà delle c.dd. vaccinazioni anti-covid*, in *Rass. dir. civ.*, 2022, II, 429 ss.; F. GRIECO, *L'irrelevanza del fatto notorio nell'omessa comunicazione della domanda di ammissione al passivo*, in *Giur. it.*, 2023, III, 615 ss.; S. DE GASPERIS, *Lo stato dell'arte su fatti notori e massime d'esperienza*, in *judicium.it*, 16 aprile 2024.

In particolare, e per una prospettiva anche storica dell'istituto, vd. A. PANZAROLA, *Il notorio, la judicial notice e i «concetti» di prova*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, III, 610 ss.; ID., *Jeremy Bentham e la «proportionate justice»*, *ivi*, 2016, VI, 1459 ss.; ID., *A proposito di un antico brocardo e di una recente interpretazione*, *ivi*, 2019, III, 649 ss.; ID., *Su alcuni esempi della funzione «antiproceduale» del notorio: il Caso Wallenstein (e dintorni)*, *ivi*, 2022, I, 144 ss.

costituisce una deroga al principio dispositivo *ex art.* 112 c.p.c. e al principio di disponibilità delle prove *ex art.* 115 c.p.c., un'interpretazione rigorosa del notorio, inteso come «fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile»⁽¹⁶⁾, in tale categoria non potendo rientrare, conseguentemente, anche gli elementi valutativi implicanti particolari cognizioni, né le nozioni ricadenti nella scienza privata del giudice⁽¹⁷⁾.

Tale raggiunta nozione del fatto notorio, però, non offre di per sé soluzione alla questione prospettata, perché all'evidenza sposta solo l'attenzione sulla possibilità di ritenere un fatto «no-

⁽¹⁶⁾ Cfr. E. FAZZALARI, *Il processo ordinario di cognizione, I. Primo grado*, Torino, 1989, 197, che definisce il notorio come «l'evento che fa parte della storia in senso lato». Sul concetto di incontestabilità, tra gli altri, cfr. S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, I, Milano Ed. Vallardi, 1959, 461, il quale lo indica come sinonimo di «obiettività che esclude il giudizio» e in questa prospettiva argomenta osservando che «Un fatto la cui esistenza è stabilita attraverso un giudizio non può essere considerato come notorio; e così ad esempio la condizione soggettiva di una persona [...] come non rientrerebbero i cattivi costumi di una donna, anche se notori nel senso puramente volgare della parola».

Una definizione non lontana da quella appena proposta pare ispirare anche il canone 15 (§ 2) del codice di diritto canonico, ove è previsto che «L'ignoranza o l'errore [...] intorno a un fatto notorio di altri non si presumono; circa un fatto non notorio di altri si presumono, finché non si provi il contrario».

⁽¹⁷⁾ Restando ad alcune delle pronunce più recenti, cfr. Cass., 27 aprile 2025, n. 11049; Cass., 13 dicembre 2022, n. 36309; Cass., 6 ottobre 2022, n. 29097; Cass., 16 marzo 2022, n. 8580; Cass., 19 novembre 2014, n. 24599. Quanto detto nella prospettiva della definizione del fatto notorio permette di coglierne immediatamente la distanza dalla nozione della massima o regola di esperienza, la quale consiste, come noto, in un criterio di valutazione del fatto e non anche in un mezzo per il suo accertamento; vd. S. SATTA, *Commentario*, cit., I, p. 462, secondo cui vi è «un'antitesi tra fatto notorio e massima di esperienza, perché quest'ultima si risolve in una presunzione, sulla quale non si può mai fondare l'esistenza di un fatto. Così ad esempio che le faccende private siano generalmente conosciute nei piccoli paesi non è un fatto notorio, ma una regola di esperienza, onde non si può in base a questa regola ritenere per certo che il convenuto fosse a conoscenza della simulazione di un atto [...]»; V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, Napoli, 1954, 335. Sul tema vd. anche M. TARUFFO, in M. Taruffo-A. Carratta, *Poteri del giudice*, in *Commentario del codice di procedura civile*, a cura di S. Chiarloni, Bologna, 2011, pp. 501 ss., che infatti alle massime di esperienza ricollega tre principali funzioni: (i) quella euristica (per la formulazione di ipotesi sui fatti di causa); (ii) quella epistemica (per lo svolgimento di ragionamenti presuntivi o indiziari); (iii) quella giustificativa (per la motivazione della decisione sui fatti di causa).

torio» per la semplice circostanza della sua disponibilità in rete ovvero della sua accessibilità attraverso l'uso di sistemi di IA. Si è detto al riguardo che «la sempre più estesa ed economicamente non gravosa accessibilità di informazioni, soprattutto attraverso Internet e le reti informatiche, rende sempre meno giustificabile, in termini sia di economia processuale sia di legittimazione sociale, la regola che impedisce al giudice di considerare informazioni pubblicamente accessibili e facilmente reperibili per il solo fatto di non essere state acquisite al fascicolo-processo» (18).

Di tale impostazione, d'altronde, si ritrovano tracce anche nella giurisprudenza della Cassazione. Quella civile, ad esempio, nel rigettare il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto notoria la crisi finanziaria generata dai cc.dd. mutui *subprime*, iniziata negli U.S.A. nel 2006 e culminata il 15 settembre 2008 con il fallimento della società finanziaria *Lehman Brothers Holdings Inc*, ha stabilito che «le condizioni di crisi economica o finanziaria, quando sono generalizzate, rientrano nella nozione di “fatto notorio” per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.» (19).

(18) P. COMOGLIO, *Nuove tecnologie e disponibilità della prova. L'accertamento del fatto nella diffusione delle conoscenze*, Torino, 2018, p. 321. Invero, «l'importanza che i *mass media* hanno nel senso di allargare la nozione di notorio» è valorizzata anche da A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2002, p. 412. Cfr. pure A. NERI, *Fatti notori e informazioni pervenute da internet*, in *Giur. merito*, 2007, X, p. 2573 s., che evidenzia come «ci sono dei fatti che possono considerarsi notori per il modo stesso in cui si sono verificati, nel senso che del loro accadimento, in un dato tempo e in un dato luogo, è stata partecipe una pluralità di persone, sicché possono considerarsi già per “loro natura oggettiva pubblici”. L'ipotesi più frequente, tuttavia, è quella che i fatti acquistano notorietà in un momento successivo rispetto alla loro verifica, in virtù dei mezzi di divulgazione attraverso i quali divengono oggetto di conoscenza generalizzata [...] E se prima dell'avvento della moderna tecnologia tale funzione era svolta in modo esclusivo dalla stampa, dalla televisione e dalla radio, oggi non può certo negarsi che anche internet costituisca uno strumento idoneo alla creazione o diffusione della notorietà»; F. FERRARI, *Il fatto notorio*, cit., 389. In tema vd. pure G. DELLA PIETRA, *La vicinanza della prova e la prova «più prossima» che c'è: internet*, in *Il giusto proc. civ.*, 2018, IV, p. 1052, secondo cui «[...] notorio non è più solo quel patrimonio di nozioni che, conosciute diffusamente da una data collettività, s'impongono nel processo senza necessità di dimostrazione. È ormai, a mio avviso, anche quella massa di informazioni che, pur non dotate di alcuna diffusione, in un dato momento sono attingibili contemporaneamente e senza la collaborazione di alcuno».

(19) Cass., 6 giugno 2023, n. 15923; cfr. anche Cass., 18 aprile 2007, n. 9244; Cass.,

Quella penale, parimenti, nell'esaminare il precetto dell'art. 254-*bis* c.p.p. (che consente all'autorità giudiziaria il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, e che è stata interpretata come utile all'acquisizione diretta di documentazione accessibile in rete ⁽²⁰⁾), ha affrontato il tema delle «fonti aperte» (di cui la predetta disposizione costituisce espressione) chiarendo che trattasi di nozione «che si diffonde soprattutto per l'accesso generalizzato consentito dalla rete internet ad una massa di informazioni» ⁽²¹⁾.

3. La posizione ondivaga della giurisprudenza.

Invero, la posizione della giurisprudenza – nazionale e non solo – che negli anni ha pronunciato sul tema, non può certo considerarsi stabile ed univoca. Anzi, anche limitando l'analisi alla decisioni dei giudici interni ⁽²²⁾, può facilmente cogliersi un andamento quantomeno ondivago.

L'orientamento più permissivo, estensivamente interpretando «le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza» e non bisognevoli di prova di cui all'art. 115, comma 2, c.p.c., ad esempio, ha ritenuto notorio:

- la periodicità della capitalizzazione operata dalle banche italiane negli anni di riferimento, sul rilievo che trattasi di dato

30 marzo 2005, n. 6735; Cass., 18 marzo 2004, n. 5493; Cass., 6 agosto 1998, n. 8481, che hanno tutte riconosciuto la possibilità per il giudice di ritenere notoria la sussistenza o meno, in un dato periodo, di una crisi edilizia e delle relative conseguenze sul valore degli immobili e sulla relativa tendenza al rialzo o ribasso, alla luce della diffusione delle rilevazioni statistiche in materia economica anche in quanto pubblicate dalla stampa quotidiana o periodica.

⁽²⁰⁾ Cass. pen., 27 settembre 2023, n. 46482.

⁽²¹⁾ Cass. pen., 15 aprile 2025, n. 14838.

⁽²²⁾ Sulle altre, vd. V. CAPASSO, *Usi e abusi di ChatGPT come law e fact finder*, in *DPCIEC*, 2025, I, 38 ss., che esamina, in particolare, una decisione colombiana (*Chavez v. Salud Total ESP*) ed una olandese (*Rechtbank Gelderland*); quest'ultima, già oggetto di alcune considerazioni critiche da parte di F. AULETTA, *Accertamento del fatto e intelligenza artificiale nel processo civile*, in *DPCIEC*, 2024, IV, 922 ss. In tema vd. anche E. FALLETTI, *Le Corti comparate e l'uso di ChatGPT come «consulente» di giudici e avvocati*, in *Il QG*, 2 settembre 2024.

rientrante nel patrimonio di conoscenze comuni e generali in possesso della collettività nel tempo e nel luogo della decisione, anche in quanto oggetto di sistematiche forme di diffusione e pubblicità, e, quindi, di ciascun individuo di media cultura ordinariamente partecipe delle attività socio-economiche della collettività stessa ⁽²³⁾;

- per l'ipotesi di dequalificazione, il danno alla professionalità, per esso prevedendo altresì la liquidazione in via equitativa commisurata alla quota di retribuzione e al pregiudizio evitabile dal lavoratore con l'ordinaria diligenza ⁽²⁴⁾;
- i dati e le informazioni reperibili attraverso il ricorso alle «fonti mediatiche consultabili al momento della [...] decisione, *in primis* quelle pubblicate sul *web*», attesa la necessità di approcciare ad una «interpretazione evolutiva in ragione della diffusione ed efficacia dei nuovi *media*, tra cui appunto internet ed i suoi più diffusi motori di ricerca» ⁽²⁵⁾;
- in un caso di domanda per l'ottenimento dell'indennizzo dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in relazione ad incidente per il quale non sarebbe stata possibile l'identificazione del responsabile, lo stato dei luoghi rappresentato dalle foto «ritratte dalle visioni satellitari disponibili su internet attraverso primari motori di ricerca» ⁽²⁶⁾;
- sempre in una fattispecie di sinistro stradale con valutazione del concorso di colpa del danneggiato, le risultanze della «consultazione di *Google Maps* o equivalente applicazione» ⁽²⁷⁾.

Nello stesso senso ha pronunciato, di recente, anche la Cassazione penale che, in un caso in cui la Corte d'appello aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di atti persecutori

⁽²³⁾ Trib. Nola 19 febbraio 2009, in *dejure.it*.

⁽²⁴⁾ Trib. Milano 24 marzo 2004, in *Riv. critica dir. lav.*, 2004, III, 632, con nota di C. GALDENZI, *Ancora sul danno alla professionalità*.

⁽²⁵⁾ Trib. Siena 8 marzo 2012, in *Foro it.*, 2012, I, 2541.

⁽²⁶⁾ Trib. Genova 12 aprile 2013, in *Giur. merito*, 2013, VII-VIII, 1556.

⁽²⁷⁾ Trib. Prato 24 gennaio 2018, n. 55, in *dejure.it*.

in danno della moglie, ha ritenuto utilizzabile — finanche direttamente in camera di consiglio e senza garanzia del preventivo contraddittorio tra le parti — il dato tratto dal giudice territoriale mediante la consultazione di *Google Maps* e consistente nella distanza chilometrica tra l’abitazione della persona offesa e quella dell’imputato, ritenendo lo stesso «un dato obiettivo e, quindi, ascrivibile al “notorio”» (28).

L’insegnamento contrario conosce però arresti non meno autorevoli.

Dopo la giurisprudenza di merito che per prima ha affermato il principio per cui «le notizie acquisite attraverso internet non possano definirsi nozioni di comune esperienza, a mente dell’art. 115 ult. co. c.p.c., dovendo la norma essere intesa in senso rigoroso, comportando la stessa una deroga al principio dispositivo, per cui “notorio” deve intendersi solo il fatto che una persona di media cultura conosce in un dato tempo e in un dato luogo, mentre le informazioni pervenute da internet quand’anche di facile diffusione ed accesso per la generalità dei cittadini non costituiscono dati incontestabili nelle conoscenze della collettività» (29), anche quella di legittimità (innanzitutto penale) ha infatti consolidato l’insegnamento. Dapprima, escludendo l’utilizzabilità delle informazioni ottenute in camera di consiglio dalla consultazione di *Google Maps*, in quanto «trattasi di acquisizione unilaterale di elementi conoscitivi che determina l’impiego a fini decisori di prove diverse da quelle legittimamente acquisite in dibattimento nel contraddittorio tra le parti» (30); poi, considerando illegittima l’attività istruttoria compiuta, al di fuori del contraddittorio tra le parti e, più in generale, dei principi del sistema processuale, dal giudice che si cimenti «in camera di consiglio in ricerche a mezzo

(28) Cass. pen., 24 marzo 2022, n. 10676, in *Proc. pen. e giust.*, 2022, VI, 1347 ss., con nota di M. VIOLANTE, *L’impiego ai fini della decisione di notizie assunte in camera di consiglio dal sito internet google maps*.

(29) Trib. Mantova 16 maggio 2006, in *Giur. merito*, 2007, X, 2569, con nota di A. NERI, *Fatti notori*, cit.

(30) Cass. pen., 20 maggio 2016, n. 36315.

internet di informazioni» ed altresì osservando che «il fatto stesso che siano state necessarie ricerche per acquisire quelle informazioni rende *ipso facto* evidente che non si trattava certo di un fatto notorio»⁽³¹⁾; in ultimo (e molto di recente), censurando l'uso fatto di informazioni raccolte, sempre direttamente in camera di consiglio, da un non meglio specificato sito climatologico relativamente ai dati meteo storici delle giornate di rilevanza per il processo (per i reati di omicidio aggravato e rapina aggravata), poi posti a base dell'assoluzione dell'imputato. Anche in tale occasione, infatti, la Corte ha avuto modo di precisare l'inutilizzabilità delle informazioni così raccolte senza garanzia del contraddittorio e di confermare il principio, già affermato in precedenti occasioni⁽³²⁾, per cui «le c.d. “fonti aperte”, reperibili anche tramite la rete “internet”, possono costituire solo un parametro con cui valutare l'impiego di massime di esperienza o profili attinenti a fatti notori non oggetto di contestazione e, comunque, non riguardanti l'imputazione»⁽³³⁾.

4. Il «nuovo» fatto notorio tra critiche e aperture.

Il punto da cui muovere pare comunque dovere essere ormai quello della necessaria presa d'atto della (anche naturale) influenza delle nuove tecnologie sulla stessa categoria della notorietà.

D'altronde, pure nell'ambito degli studi sul notorio antecedenti all'era della predominio della macchina e degli strumenti informatici, si è osservato che, se è vero che il fatto notorio è quello che appartiene alla generalità dei cittadini di «media cultura» nel tempo e nel luogo della decisione, allora per comprendere cosa il riferimento alla cultura media comporti, serve attingere al concetto di «esperienza comune», intesa come la «conoscenza di singoli fatti che, attraverso il controllo di molti, hanno assunto un carattere obiettivo di certezza essendo stato superato lo stadio

⁽³¹⁾ Cass. pen., 17 gennaio 2017, n. 4951.

⁽³²⁾ Cass. pen., 26 aprile 2022, n. 21310.

⁽³³⁾ Cass. pen., 19 aprile 2024, n. 24117.

della mera opinione (o cosiddetta voce pubblica), e in tale senso sono entrate a far parte del patrimonio culturale della collettività», senza comunque dimenticare che il concetto di notorietà — inevitabilmente — presuppone anche la condizione della «pubblicità dell'avvenimento», la quale — a sua volta — può essere distinta a seconda che sia da riferire «alla natura dell'evento (fatto che interessa la generalità)» oppure «alle modalità del suo svolgimento (fatto interessante privati avvenuto in pubblico)», atteso che tendenzialmente è soprattutto rispetto alla prima tipologia di fatti pubblici e quindi notori che può ammettersi che alla pubblicità medesima consegua anche «l'obiettivo certezza del fatto»⁽³⁴⁾.

In altri termini, la pubblicità del fatto (quale sua capacità di proiettarsi oltre un singolo e limitante rapporto specifico) unitamente alla sua elevazione a conoscenza condivisa, pure come conseguenza della pubblicità raggiunta, rendono un fatto notorio.

Muovendo da queste premesse, è ragionevole affermare che in una società che fa costantemente ricorso alla tecnologia e che tramite questa è perennemente connessa, anche il mezzo della conoscenza del fatto, quando diffuso, accessibile liberamente e attendibile, quantomeno contribuisce alla notorietà del fatto stesso⁽³⁵⁾.

Tale conclusione, allora, già consente di mettere in disparte la costruzione alternativa per la quale — a giustificazione della navigabilità facile sul *web* — il giudice, avrebbe potuto trovare ausilio, senza necessità di ricorrere allo concetto del fatto notorio ampliandone peraltro la portata, già nella ispezione. L'art. 258 c.p.c., in effetti, estende il campo applicativo di quella prevista dall'art. 118 c.p.c. (che considera solo le parti, i terzi e le cose in loro possesso) facendo più generico riferimento a «luoghi», «cose, mobili e immobili» e «persone», e in ciò si è recuperato

⁽³⁴⁾ E. GRASSO, *Dei poteri del giudice*, in *Commentario del codice di procedura civile*, I.2, diretto da E. Allorio, Torino, 1973, 1309 s.

⁽³⁵⁾ Ovviamente, questo non vuol dire assumere un rapporto biunivoco tra disponibilità della fonte e notorietà del fatto; vd. per questo principio Cass. pen., 13 settembre 2024, n. 40350. Sulle ragioni che impediscono tale logica di automatica derivazione, vd. *amplius* nel testo.

argomento per sostenere che nella previsione possono allo stato essere ricompresi «tutti i fatti esistenti al di fuori del processo che il giudice può direttamente percepire e la cui esistenza emerge dagli atti o dai documenti di causa» (36).

La tesi ha certamente un pregio, che emerge già dalle parole di chi l'ha proposta: «riconoscere che il potere *ex officio* di disporre l'ispezione assolve al compito di accertare i fatti rilevanti per il processo provenienti dalla realtà extraprocessuale significa dire che, in qualunque forma avvenga l'ispezione, con una trasferta del giudice o con un *click* del *mouse*, in ogni caso si addiène ad una riduzione dell'ambito di applicazione del notorio». Il che è certamente un bene, se si considera che proprio l'avvento, dapprima, del *web* e, ora, dei sistemi di IA, reca con sé il rischio di un allargamento a tratti anche eccessivo del concetto del notorio, finendo per ricondurre alla categoria fatti che, come si proverà ad argomentare, non lo sono davvero; per lo meno nella logica dei tradizionali studi offerti al tema.

In altri termini, la proposta è certamente accattivante nella misura in cui consente di gestire le ricadute dell'applicazione della tecnologia (innanzitutto per accesso al *web*) al processo facendo ricorso ad istituti già noti e senza stravolgerne altri. Tuttavia, essa pare prestare il fianco pure ad alcune critiche.

La più invalidante non è tanto quella che si sviluppa secondo la logica per cui se il notorio — come si dirà — costituisce deroga all'onere della prova ma non anche a quello di allegazione, allora l'ispezione non potrebbe comunque servire a superare i limiti che il giudice non può non incontrare in sede di introduzione ufficiosa dei fatti nel processo (37). Questa, in effetti, appare superabile replicando che, invero, l'intera costruzione poggia, ovviamente, sul presupposto che i fatti esistenti al di fuori del processo e da introdurre in questo, siano comunque quelli la cui esistenza emer-

(36) F. FERRARI, *Il fatto notorio*, cit., 394.

(37) In questi termini, E. FABIANI, *Progresso tecnologico e accertamento dei fatti nel processo civile: informazioni on line e poteri d'ufficio del giudice*, in *Il giusto proc. civ.*, 2021, II, 346.

ga dagli atti o dai documenti di causa e che, quindi, siano stati allegati (38).

Piuttosto, allora, rilevano le obiezioni derivanti dalla valorizzazione delle condizioni che proprio gli artt. 118 e 258 c.p.c. pongono all'ispezione. Difatti, le informazioni recuperabili — in rete come attraverso programmi di intelligenza artificiale — non sembrano naturalmente e facilmente riconducibili al concetto di «cose, mobili e immobili» di cui all'art. 258 c.p.c. Inoltre, il requisito della indispensabilità richiesta dall'art. 118, unitamente alle particolari modalità operative descritte dall'art. 259 c.p.c., appaiono contraddittorie «con la facilità con cui ormai si ricorre a Internet per le ricerche più banali» (39).

Il punto, dunque, non è maneggiare e aggiornare il concetto del notorio, ma è il farlo senza snaturarlo. Non c'è orrore nel pensare all'istituto alla luce delle nuove tecnologie, a patto però che si fissino i limiti che il giudice deve rispettare all'atto dell'interrogazione, della ricerca e della raccolta dei risultati (40).

In questa prospettiva, pur accogliendo l'idea dell'ampliamento del tradizionale concetto del fatto notorio, realizzato per tramite del ricorso alle tecnologie informatiche, restano però i limiti connessi alla tesi che un'informazione in quanto liberamente accessibile sia per ciò solo anche notoria. In effetti, la notorietà

(38) È noto, d'altro canto, che entrano nel processo non solo i fatti che risultino «allegati» in senso stretto, per espressa affermazione o negazione delle parti, perché posti a fondamento di una domanda o di un'eccezione «quali elementi genetici dell'effetto giuridico invocato» (vd. L.P. COMOGLIO, voce *Allegazione*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, I, Torino, 1987, 274), ma pure quelli comunque emergenti dall'attività processuale legittimamente svolta (si pensi ai fatti che si ricavano da un interrogatorio libero o in fase di escussione testimoniale); sul tema del c.d. fatto «avventizio», vd. *amplius* D. BUONCRISTIANI, *L'allegazione dei fatti nel processo civile. Profili sistematici*, Torino, 2001, 212 ss.

(39) P. COMOGLIO, *Nuove tecnologie*, cit., 325.

(40) In questo modo può coltivarsi la speranza di evitare le problematiche — che sembrano rappresentate da F. AULETTA, *Accertamento del fatto*, cit., 930 — sottese all'idea che «è già passata la vigilia del dì in cui accomiarsi del principio dispositivo e si è all'alba di quello dell'istruzione probatoria interamente ufficiosa, in cui molto appare suscettibile di venire attratto a aggregato attorno al nucleo concettuale del notorio giudiziale, coi pericoli che il mancato presidio del potere delle parti lascia correre all'effettività delle garanzie che nel processo, certo, sono tutte pensate per loro».

del fatto, per sua struttura e contenuto, è cosa già intuitivamente diversa dalla notorietà (*rectius*, accessibilità) del mezzo della sua conoscenza ⁽⁴¹⁾.

Pure su questo, d'altronde, dottrina e giurisprudenza sembrano muoversi in sintonia. Così, da un lato, la prima ha affermato l'indispensabilità della possibilità di verifica e di controllo delle informazioni raggiunte, in particolare osservando che «L'esigenza di verificabilità e di controllabilità consiste sia nella possibilità di assicurare alle parti, durante il processo, il contraddittorio su tali informazioni sia soprattutto nella possibilità, successiva alla decisione, di verificare nuovamente tali informazioni per controllare la correttezza della decisione del giudice» ⁽⁴²⁾. Dall'altro, anche la Cassazione ha esplicitato che ammettere l'uso delle già ricordate «fonti aperte» non può comunque mai significare aprire il processo ad «informazioni che siano incontrollate o incontrollabili», potendo in esso legittimamente confluire come prova solo quelle «rese accessibili a tutti e chiaramente individuabili, grazie soprattutto alla rete internet, quali, ad es., documenti normativi e non di istituzioni, nazionali e estere, un listino prezzi, l'esistenza di una notizia giornalistica ben individuata (non la sua veridicità), valori di borsa, cambio valute, distanze stradali, accadimenti noti e incontrovertiti etc.»; non anche, quindi, «quella massa di notizie indistinte, o comunque riportate senza riferimento alla provenienza, acquisibili in rete che, a ben vedere, non sono l'evoluzione del “fatto notorio”, bensì l'evoluzione delle “voci correnti nel pubblico”».

Per capire se e in che misura gli strumenti informatici e di IA hanno impattato e ancora possono incidere sulla nozione di fatto notorio, occorre partire dalla sua funzione strutturale, certamente non scalfita nemmeno dall'avvento della tecnologia. In particola-

⁽⁴¹⁾ Conforme, P. LICCI, *L'impatto dell'intelligenza artificiale*, cit., 896, la quale pure osserva, infatti, che «la notorietà del fatto acquisita tramite internet non è una notorietà che possiamo riferire al fatto in sé, bensì alle modalità con cui tale fatto è reso accessibile alla collettività».

⁽⁴²⁾ P. COMOGLIO, *Nuove tecnologie*, cit., 322.

re, si tratta di stabilire, innanzitutto, se il notorio costituisca deroga solo all'onere della prova oppure anche a quello di allegazione dei fatti rilevanti (43). Se si concludesse in questi termini, infatti, internet e i sistemi di IA potrebbero davvero risultare (almeno in astratto, e salvo quanto si dirà più avanti sulle implicazioni dell'art. 15 l. n. 132/2025) illimitati serbatoi di informazioni utili, fermo il doveroso controllo sulla attendibilità della fonte interrogata.

La questione non è di poco conto, né trova facile ed univoca soluzione.

Si potrebbe essere portati a ritenere che il più grosso limite all'idea che il notorio liberi pure dall'onere di allegazione, sia costituito dal divieto di scienza privata del giudice (44), indirettamente costituzionalizzato con la regola di sua terzietà ed imparzialità di cui all'art. 111 Cost. Alla sua violazione, in altri termini, si esporrebbe il giudice che, fuori dall'iniziativa allegativa delle parti, attingesse dall'esterno ai fatti (anche notori) su cui poi poggiare la decisione. In questa direzione, d'altronde, rilevano le argomentazioni spese da chi ha osservato che «la caratteristica pubblicistica del notorio entra in gioco per sottrarlo all'onere della prova, non per attribuire al giudice un *officium* di tenere conto oltre i limiti delle affermazioni delle parti» (45).

In senso contrario, però, si è detto che «i fatti notori [...], lungi dal potere essere utilizzati dal giudice in deroga al divieto

(43) Cfr. D. BUONCRISTIANI, *L'allegazione*, cit., 126, che infatti osserva come, in generale, l'art. 115 c.p.c. non precisa «se sussista, insieme alla dispensa dalla prova, anche la dispensa dall'allegazione o comunque dalle risultanze processuali».

(44) Su cui, a titolo solo esemplificativo e per ulteriori spunti e riferimenti, v. B. CAVALLONE, *Il divieto di utilizzazione della scienza privata del giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, IV, 861 ss.; ID., *Onniscienza privata. Riflessioni sul giuramento e sull'ordalia di Isotta*, *ivi*, 2020, IV, 1572 ss.; E. FABIANI, *op. et loc. ult. cit.*

(45) V. DENTI, *Ancora sulla nozione*, cit., 265; V. ANDRIOLI, *Commento*, I, cit., 336; E. GRASSO, *Dei poteri del giudice*, cit., 1259, per cui «la dispensa dalla prova non implica la dispensa dall'allegazione e non conferisce al giudice il potere di rilevare qui fatti d'ufficio»; S. MENCHINI, *Osservazioni critiche sul c.d. onere di allegazione dei fatti giuridici nel processo civile*, in *Studi in onore di Elio Fazzalari*, Milano, 1993, 27. *Amplius*, sull'allegazione dei fatti notori e il relativo regime, v. D. BUONCRISTIANI, *L'allegazione*, cit., 125 ss.; V. BARONCINI, *Il regime processuale*, cit., 335 ss.

di “scienza privata”, della quale farebbero comunque parte, possono essere utilizzati dal giudice proprio perché non fanno parte della sua scienza privata [...] non costituiscono conoscenze che — come la scienza privata — appartengono solo al giudice e la cui utilizzazione è, perciò, vietata; costituiscono, invece, conoscenze che sono comuni a tutti i soggetti del processo, in quanto sono proprie delle collettività sociali cui essi appartengono» (46).

Ragionare in questi termini, però, significa tendere a trasformare anche la struttura dispositiva del sistema istruttorio, avvicinandolo sempre di più al modello di tipo inquisitorio in cui al giudice sono riconosciuti poteri ufficiosi relativi non solo alla prova dei fatti (cioè, poteri di iniziativa probatoria) ma pure estesi ai fatti stessi (vale a dire, poteri di investigazione) (47).

(46) L. LOMBARDO, *Prova scientifica e osservanza del contraddittorio del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, IV, 1086 s.; ID., *La scienza e il giudice nella ricostruzione del fatto*, ivi, 2007, I, 35 ss. Concordemente, ad esempio, B. CAVALLONE, *Il divieto*, cit., 861 ss., che ammette l'uso dei fatti notori, anche se raccolti fuori dal processo, «perché trattandosi di conoscenze che il giudice condivide, almeno virtualmente, con tutti i membri della collettività nel cui nome dovrà essere pronunciata la sentenza, esse appartengono già al processo, senza bisogno di esservi introdotte formalmente [...]»; V. BARONCINI, *Il regime processuale*, cit., 339, la quale osserva che «la notorietà per definizione esclude una provata conoscenza, presupponendo anzi che quest'ultima sia pubblica o, comunque acquisita». Vd. anche A. PROTO PISANI, *Lezioni*, cit., 412, che afferma che «Un fatto, quando è passato al vaglio della esperienza comune della generalità delle persone di un dato tempo e luogo, ha subito una spersonalizzazione e oggettivizzazione: di qui l'assenza di rischi di parzialità da parte del giudice e la libera utilizzabilità da parte sua del notorio». La posizione dell'A. pare attingere ai motivi già proposti da P. CALAMANDREI, *Per la definizione*, cit., 302 ss., il quale, dopo avere evidenziato che il fondamento del divieto di scienza privata per il giudice si basa sull'incompatibilità tra la sua funzione e il ruolo proprio del testimone, esclude limiti all'acquisizione extraprocessuale dei fatti notori argomentando nel senso per cui «il riferire in giudizio sui fatti notori è ufficio di perito e non di testimone». Nella dottrina meno recente, vd. però anche L. MONTESANO, *Osservazioni*, cit., 227, ove si legge che «vi è un caso in cui la notorietà del fatto libera la parte dall'onere della prova, ma non dall'onere dell'affermazione: ciò si verifica quando siano notori i fatti la cui indicazione è essenziale per la determinazione della domanda, poiché se il giudice in tal caso supplisse con la sua iniziativa all'inerzia della parte, violerebbe la norma che gli impone di giudicare entro i limiti della domanda».

(47) Vd. T. CARNACINI, *Tutela giurisdizionale e tecnica del processo*, in *Studi in onore di Enrico Redenti*, II, Milano, 1951, 760, per la definizione per cui la distanza tra i due modelli (dispositivo e inquisitorio) si misura «nella differenza che intercorre rispettivamente fra l'accettare il contributo della parte nell'opera di ricostruzione degli elementi

Ecco perché, rimanendo ai soli profili di diretto interesse per la trattazione, atteso che un esame più ampio del notorio e della sua funzione finirebbe per risultare esorbitante i propositi dello scritto, la tesi che il notorio non liberi comunque dall'onere di quantomeno allegare i fatti ritenuti indubitabili e incontestabili proprio perché acquisiti alle conoscenze della collettività con alto grado di certezza, appare preferibile a quella — certamente più radicale — che invece, muovendo dalla considerazione per cui

di fatto senza elevare tale contributo a condizione sine qua non, e l'accettarlo invece elevandolo senz'altro fino a quel punto». Tuttavia, secondo M. TARUFFO, *Per una rilettura dell'art. 115 c.p.c.*, in *La disponibilità della tutela giurisdizionale (cinquant'anni dopo)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, num. speciale, supplemento al fasc. I, 104 ss., l'art. 115 c.p.c. non offrirebbe alcun argomento testuale alla tesi per cui il giudice può decidere solo sulla base delle prove articolate dalle parti e non anche su altre e, parimenti, lo stesso brocardo *iudex debet iudicare secundum alligata et probata* — espressione del principio dispositivo e posto alla base dell'interpretazione dell'art. 115 c.p.c. — mancando finanche di un riferimento espresso alle parti, non giustificerebbe una conclusione contraria. Sui limiti del precetto dell'art. 115 c.p.c. ad incidere sulla disciplina dell'istruttoria probatoria, la quale «non è dominata dal “principio dispositivo” più di quanto non lo sia dal principio opposto», vd. B. CAVALLONE, *Crisi della «Maximen» e disciplina dell'istruzione probatoria*, in *Riv. dir. proc.*, 1976, IV, 704 ss.; nello stesso senso già E.F. RICCI, *Il principio dispositivo come problema del diritto vigente*, in *Riv. dir. proc.*, 1974, III, 386.

Invero, nella stessa Relazione illustrativa al codice, il ruolo delle parti è dato come presupposto tanto al principio dispositivo quanto alle regole di individuazione dei fatti alla luce dei quali pronunciare, atteso che in essa si legge che «Il principio dispositivo è, in sostanza, la proiezione nel campo processuale di quella autonomia privata nei confini segnati dalla legge, che trova la sua più energica affermazione nella tradizionale figura del diritto soggettivo: fino a che la legislazione sostanziale riconoscerà (sia pure per coordinarla sempre meglio ai fini collettivi) tale autonomia, il principio dispositivo dovrà essere coerentemente mantenuto nel processo civile come insopprimibile espressione del potere riconosciuto ai privati di disporre della propria sfera giuridica» e, conseguentemente, si conclude affermando che «dare al giudice il potere di [...] giudicare su fatti che le parti non hanno allegati, vorrebbe dire ritogliere in sede processuale quell'autonomia individuale che in sede sostanziale è riconosciuta dal diritto vigente». In questa prospettiva, sono condivisibili le osservazioni di A. PANZAROLA, *A proposito di un antico brocardo*, cit., 653 s., secondo cui, «essendo pacifico che la *allegatio* sia da intendere come “*utriusque partis assertio*” e potendo sussistere pertanto soltanto *allegata partium*, non si può fare a meno di dedurne che pure la menzione, accanto agli *allegata*, dei *probata* impone di giustapporvi il riferimento alle parti»; dello stesso A. vd. anche *Il principio dispositivo preso sul serio (a proposito di un recente volume)*, in *Giust. civ.*, 2017, III, 701 ss.; Id., *Una lezione attuale di garantismo processuale: le lezioni messicane di Piero Calamandrei*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, I, 162 ss. In tema cfr. pure E. FABIANI, *I poteri istruttori del giudice civile. Contributo al chiarimento del dibattito*, Napoli, 2008, 551 ss.

ormai molte informazioni «nascono direttamente in formato digitale», arriva a chiedersi «se abbia ancora senso parlare di acquisizione di tali informazioni o di iniziative probatorie» e dunque «se le informazioni digitalizzate debbano ancora essere oggetto di produzione oppure se possano essere considerate già automaticamente acquisite al processo» (48).

Questo non vuol dire tuttavia affermare sempre e in assoluto l'indispensabilità dell'allegazione di parte, atteso che una sua gradazione può ammettersi in ragione della tipologia dei fatti in esame (49), così da mantenere il necessario monopolio della parte su quelli costitutivi di diritti eteroderminati, nonché su quelli impeditivi, estintivi e modificativi oggetto di eccezione in senso stretto e da aprire invece all'iniziativa d'ufficio per quelli costitutivi di diritti autodeterminati, quelli impeditivi, estintivi e modificativi oggetto di eccezione in senso lato, oltre che i fatti secondari (50).

(48) P. COMOGLIO, *Nuove tecnologie*, cit., 153. L'A. costruisce la tesi guardando anche al principio fissato da Cass., 28 agosto 2014, n. 18418 (secondo cui «i dati che sono indicati negli archivi telematici INPS, essendo accessibili anche dagli assicurati, non possono considerarsi “documenti nuovi” in senso tecnico, perché essi, in base al principio di acquisizione, appartengono al processo [...]») e arriva quindi finanche a preconizzare, prendendo ad esempio l'ipotesi di un contenzioso societario, l'uso di programmi informatici che «nel momento dell'iscrizione a ruolo [...] inserisca[no] nel fascicolo telematico del processo tutte le informazioni presenti nel registro delle imprese e relative alle parti in causa».

(49) *Amplius*, S. MENCHINI, *Osservazioni critiche*, cit., 23 ss.; V. BARONCINI, *Il regime processuale*, cit., 335 ss.

(50) Cfr. B. CAVALLONE, *Principio dispositivo, fatti secondari e fatti «rilevabili ex officio»*, in *Il giudice e la prova nel processo civile*, Padova, 1991, 136 ss. che proprio nella libera utilizzabilità dei soli fatti notori secondari individua momento di tenuta del principio dispositivo; M. TARUFFO, in *Poteri del giudice*, cit., 499, che infatti osserva che «è certo che l'allegazione non occorra e il giudice possa conoscerli d'ufficio, ferma rimanendo l'opportunità pratica della loro allegazione se la parte non vuole correre il rischio che il giudice non ne tenga conto»; cfr. pure M. CAPPELLETTI, *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità*, I, Milano, 1962, 333 ss. Specificamente su rapporti tra fatto notorio, internet e allegazione di fatti secondari, vd. — con le medesime conclusioni — P. LICCI, *L'impatto dell'intelligenza artificiale*, cit., 896.

Contra, G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, 733, che apre al giudice la possibilità di tenere conto sia dei fatti principali sia di quelli secondari «indipendentemente dalla affermazione che ne faccia o dalla prova che ne dia una parte» e, più recente, tra gli altri, D. BUONCRISTIANI, *L'allegazione*, cit., 128, per cui «il limite alla libera utilizzabilità del notorio non può essere dato dalla distinzione tra fatto principale

È dunque solo entro questi primi precisi limiti che può riconoscersi la possibilità per il giudice di introdurre nel processo officiosamente e autonomamente fatti disponibili al di fuori di questo per la decisione della causa ⁽⁵¹⁾. In ogni caso garantendo sempre il contraddittorio tra le parti, quale valore irrinunciabile da assicurare pure a fronte di fatti notori allegati ⁽⁵²⁾ e dunque, *a fortiori*, su quelli introdotti d'ufficio, e che altresì deve trovare puntuale riscontro nei passaggi logici della motivazione del provvedimento giudiziario.

5. Condizioni e limiti all'utilizzabilità del (presunto) notorio reperito in rete o con sistemi di IA.

Così ragionando affiorano i termini di un successivo e però comunque essenziale passaggio, che è funzionale anche a prendere posizione sulla giurisprudenza (più sopra richiamata) che, negli anni, ha affrontato il tema dell'utilizzabilità dei fatti disponibili *on line* previa loro qualificazione come notori ovvero rifiutando tale classificazione.

Raggiunta la conclusione per cui il giudice può introdurre d'ufficio nel processo fatti notori che abbiano la consistenza di fatti costitutivi di diritti autodeterminati, di fatti impeditivi, estintivi e modificativi oggetto di eccezione in senso lato, nonché di

e fatto secondario, in quanto [...] la signoria delle parti sull'allegazione dei fatti principali non è un dato da ritenere acquisito. L'unico dato sicuro è la signoria dell'attore con riferimento ai fatti costitutivi individuatori del diritto controverso, stante il divieto per il giudice di pronunciare *extra petita*, e la signoria del convenuto con riferimento ai fatti impeditivi, modificativi ed estintivi efficaci *ope exceptionis*. Soltanto, quindi, per queste categorie di fatti risulta impedita la libera utilizzabilità del notorio».

⁽⁵¹⁾ Così, già E. FABIANI, *Progresso tecnologico*, cit., 352; ID., *Intelligenza artificiale e accertamento dei fatti nel processo civile*, in *Il giusto proc. civ.*, 2021, I, 45 ss.

⁽⁵²⁾ Vd. A. PROTO PISANI, *Lezioni*, cit., 412, che infatti osserva che «[...] il giudice che voglia fare ricorso al notorio dovrebbe provocare sul punto il contraddittorio delle parti [...] allo scopo di consentire loro le eventuali repliche e gli eventuali aggiustamenti nella strategia di attacco, di difesa e probatoria»; cfr. anche L. MONTESANO, *La garanzia costituzionale del contraddittorio e i giudizi civili di «terza via»*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, IV, 940; D. BUONCRISTIANI, *L'allegazione*, cit., 128 ss.; L. DITTRICH, *La ricerca della verità*, cit., 125; V. BARONCINI, *Il regime processuale*, cit., 339; E. FABIANI, *Progresso tecnologico*, cit., 354.

fatti secondari, resta infatti da valutare l'esistenza di eventuali ulteriori limiti a tale attività di ricerca.

Il primo tra gli altri ipotizzabili è stato già individuato nella necessaria garanzia del contraddittorio. Può allora aggiungersi a questo punto del discorso, che esso deve essere realizzato in via preventiva, nel senso della insufficienza (a sanare la violazione) della instaurazione assicurata solo dopo la già avvenuta introduzione nel processo dei fatti reperiti in rete o con strumenti di IA e per ciò solo già considerati notori. Se ne ricava la censurabilità di tutte quelle decisioni (vagliate in precedenza e riconducibili alla giurisprudenza penale) che hanno ammesso l'ingresso direttamente in camera di consiglio del contenuto conoscitivo apportato da siti internet (ma la conclusione è certamente riproponibile per i casi di interrogazione di sistemi di IA), proprio in quanto realizzato con forme diverse da quelle legittime consistenti nell'acquisizione nel contraddittorio tra le parti ⁽⁵³⁾.

Non si arresta al contraddittorio, però, il tema dei limiti all'uso del «nuovo» notorio⁵⁴. Il secondo da considerare si pone invero, in ordine logico, ancora prima di quello del rispetto del valore del confronto tra le parti sul fatto individuato come notorio e quindi pensato «in ingresso» nel processo, giacché esso attiene al livello «qualitativo» che l'informazione deve presentare per potere essere considerata notoria. Ciò in quanto è evidente che la circostanza che attraverso il ricorso ai moderni strumenti informatici un'informazione sia agevolmente accessibile ad una vasta platea di soggetti, non rende di per sé la stessa indubitabile e incontestabile, nel senso di acquisita alle conoscenze della collettività con alto grado di certezza ⁽⁵⁵⁾.

In altri termini, non rileva, come pure però si è detto, l'argomento per cui la tecnologia «costringe a ripensare la cultura

⁽⁵³⁾ In questi termini, d'altronde, si è già espressa Cass. pen., 20 maggio 2016, n. 36315.

⁽⁵⁴⁾ Così, anche V. CAPASSO, *Usi e abusi*, cit., 48, nota 42, la quale correttamente osserva che «il contraddittorio costituisce condizione necessaria, ma non certo sufficiente, ai fini della legittimità dell'accesso giudiziale al fatto reperibile *on line*».

⁽⁵⁵⁾ Cass. pen., 8 novembre 2023, n. 47883; Cass. pen., 7 ottobre 2022, n. 38029; Cass. pen., 17 gennaio 2017, n. 4951.

dell'uomo medio perché in pochi secondi una serie di dati sono conoscibili attraverso un motore di ricerca»⁽⁵⁶⁾. Perché non è la libera accessibilità e la diffusione in quanto tale a rendere un fatto notorio. Ciò, semmai, può servire ad individuare il c.d. *notorium facti permanentis*, cioè il fatto sempre liberamente disponibile ma comunque da verificare⁽⁵⁷⁾.

La notorietà deriva, piuttosto, dall'acquisizione del fatto ad un patrimonio culturale condiviso⁽⁵⁸⁾; ed è proprio questo a giustificare la deroga al relativo onere probatorio. È dunque condivisibile l'osservazione per cui a «sollevare effettivamente la parte dall'onere della prova non sarà [...] il solo fatto della pubblicazione in internet di una data notizia, ma ciò sarà semmai determinato dalla circostanza combinata della natura pubblica del dato e del carattere istituzionale della fonte, associati — e sarebbe in fin dei conti solo questa la novità di oggi rispetto a ieri — all'enorme (e apparentemente illimitata) facilità di accesso alla rete internet»⁽⁵⁹⁾.

In questa prospettiva, la libera accessibilità del dato va combinata con la sua diffusione (anche nel senso della sua facile e pronta reperibilità⁽⁶⁰⁾) e pure con il grado di attendibilità della

⁽⁵⁶⁾ F. CARPI, *Nuove tecnologie*, cit., 48.

⁽⁵⁷⁾ *Amplius*, vd. B. CAVALLONE, *Il giudice e la prova*, cit., 202 ss.; L.P. COMOGLIO, *Commentario del Codice di procedura civile*, diretto da L.P. Comoglio, C. Consolo, B. sassani, R. Vaccarella, Torino, 2012, II, 471 ss.; V. CAPASSO, *Usi e abusi*, cit., 45, nota 31.

⁽⁵⁸⁾ E. FABIANI, *Progresso tecnologico*, cit., 366; S. ALUNNI, *La nozione di fatto notorio*, cit., 1549, secondo cui la conoscenza collettiva di un determinato fatto «costituisce l'elemento garante della verità del fatto rendendone superflua la dimostrazione [...]».

⁽⁵⁹⁾ Così, L. PASSANANTE, *Prova e «privacy» nell'era di «internet» e dei «social network»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, II, 536 ss.

⁽⁶⁰⁾ Qui il tema interseca quello del c.d. «notorio potenziale», che ingloba «i fatti che il giudice non conosce ma dei quali può, più o meno agevolmente, conseguire conoscenza», secondo la definizione di S. PATTI, *I fatti notori tra oralità e scrittura (digitale)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2024, II, 458. Come già accennato sopra nel testo (v. § 3), la giurisprudenza sul punto ha in alcune occasioni affermato il principio per cui «il fatto stesso che siano state necessarie ricerche per acquisire quelle informazioni rende *ipso facto* evidente che non si trattava certo di un fatto notorio»; v. Cass. pen., 17 gennaio 2017, n. 4951. La posizione della Corte non pare però condivisibile, perché se si ammettesse la possibilità di intendere come notori solo i fatti di cui il giudice ha già conoscenza — come uomo e/o come giudice — si finirebbe, da un lato, per non considerare che un fatto potrebbe essere notorio e però non conosciuto dal giudice-uomo (d'altronde il notorio non è solo quello c.d. «universale»

fonte consultata ⁽⁶¹⁾. D'altronde, è stato già autorevolmente osservato che in un sistema in cui le fonti delle informazioni sono plurime, praticamente infinite, «nulla assicura che queste informazioni appartengano a qualsivoglia patrimonio comune di conoscenze, e quindi siano per questa ragione dotate di fondamento [...] la regola tradizionale per cui si considera notorio il fatto che può essere conosciuto attraverso i mezzi normali di informazione non può più essere applicata *de plano*, perché gli attuali mezzi comuni di conoscenza non sono più in grado di fornire una conoscenza univoca, precisa e attendibile del fatto in questione» ⁽⁶²⁾.

Solo in questo modo, infatti, è possibile misurare (a chiusura di un giudizio composito) l'effettiva notorietà del fatto e dunque l'appartenenza della sua conoscenza ad una collettività in modo tale da farlo apparire incontestabile.

e, anzi, statisticamente esso è quasi sempre da rapportare al bagaglio di una determinata cerchia di soggetti oppure ad uno specifico contesto spaziale e temporale; c.d. notorio «relativo» o «locale», su cui v. *amplius*, F. FERRARI, *Il fatto notorio*, cit., pp. 389 ss.) e, dall'altro, per sovrapporre la nozione di fatto notorio a quella – diversa – di notorio «giudiziale», da intendere come quello noto al giudice in quanto tale, per ragioni del suo ufficio e però non già appartenente alle risultanze del processo. Contro l'ammissibilità di tale tipologia di notorietà, perché contraria alla logica del suo necessario collegamento con un'esperienza «comune» e dunque estesa, vd. tra gli altri R. VACCARELLA, *Quaedam sunt notoria iudici tantum et non aliis*, in *Giust. civ.*, 1989, I, 2555, il quale riconduce i fatti noti al giudice alle «private informazioni» di cui all'art. 97 disp. att. c.p.c., che in quanto tali né possono essere ricevute, né possono fondare il convincimento; A. PANZAROLA, *Il notorio*, cit., 610 ss. Dello stesso A. vd. anche *Arbitrato e «fatto notorio»*, in *Sull'arbitrato. Studi offerti a Giovanni Verde*, Napoli, 2010, 614, in cui invece ammette il c.d. «notorio arbitrale» come conseguenza del particolare atteggiarsi del divieto di scienza privata per gli arbitri («[...] relativamente all'arbitrato, il notorio non ripete il suo fondamento dalla “comune esperienza” [...] esso si coagula piuttosto intorno al “patrimonio comune di conoscenze dell'ambiente in cui (l'arbitro) opera”»). Favorevolmente sul notorio giudiziale, invece, cfr. L. DITTRICH, *Appunti per uno studio del fatto notorio giudiziale*, in *Studi in onore di Giuseppe Tarzia*, I, Milano, 2005, 819 ss.

È ragionevole quindi la tesi per cui, sebbene l'attività di ricerca in sé non sia incompatibile con la qualificazione del fatto come notorio, è necessario stabilire dei limiti alla stessa atteso che «Una ricerca senza limiti, non configurabile anche per ragioni pratiche, porterebbe alla inaccettabile conclusione secondo cui (quasi) tutti i fatti sono notori», così, S. PATTI, *op. et loc. ult. cit.*

⁽⁶¹⁾ Già in S. SATTÀ, *Commentario*, cit., I, 462, infatti, si legge che un problema di attendibilità del mezzo di conoscenza «può limitare la notorietà, se non escluderla del tutto».

⁽⁶²⁾ M. TARUFFO, in *Poteri del giudice*, cit., 498.

L'ultimo limite — pur sviluppandosi ancora nell'ambito del tema della qualità dell'informazione, latamente intesa — intercetta, più nel dettaglio, la questione della sua natura più o meno tecnica.

Immaginando per ipotesi un giudizio in cui si discuta del vizio del pannello solare acquistato dall'attore che lamenti il suo malfunzionamento dopo soli 5 anni, a fronte di un'efficienza mediamente molto più estesa nel tempo, alla domanda «è un fatto notorio che un pannello solare si rovina in 5 anni?» che il giudice sottoponesse ad una generica ricerca su un comune *browser*, potrebbe facilmente seguire la risposta: «No, non è un fatto notorio che un pannello solare si rovini in 5 anni; anzi, la percezione comune e le garanzie dei produttori indicano una durata media di vita utile tra i 25 e i 30 anni, con un degrado dell'efficienza molto lento (circa 0,5-1% all'anno). Dopo 25 anni, i pannelli mantengono spesso ancora l'80% della loro capacità produttiva, continuando a funzionare anche oltre i 30 anni, e i modelli di alta qualità possono durare fino a 40 anni». Una banale verifica empirica confermerà quanto appena detto.

È intuibile allora che perché si possa anche solo immaginare l'ingresso nel processo di un fatto/dato reperito in rete oppure tramite la consultazione di un sistema di IA, serve preliminarmente altresì verificare se esso veicoli davvero una conoscenza collettiva in un determinato momento oppure, piuttosto, se sia rappresentativo di valutazioni tecniche, in quanto tali non riconducibili alle logiche del fatto notorio ⁽⁶³⁾.

⁽⁶³⁾ In termini anche più generali rispetto a quelli sottoposti nel testo, la giurisprudenza ha già affrontato la questione del valore delle «risposte» date agli utenti da sistemi di IA e poi prodotte in giudizio. Tra i provvedimenti più recenti si segnala: Trib. Verona 2 gennaio 2026, che ha negato ogni rilevanza osservando anche come «l'esito della richiesta risulti condizionato dal tenore del quesito formulato»; Trib. Ferrara 4 marzo 2026, che ha escluso la riconducibilità della produzione alla categoria del «documento» sul rilievo per cui «trattasi di una produzione da considerarsi *tamquam non esset*, neppure qualificabile come prova atipica, essendo priva di qualsivoglia utilità, vista la mancanza del quesito proposto al *chatbot*, ma anche della doverosa (e non solamente opportuna) verifica dei riferimenti approntati da ChatGPT [...]», altresì concludendo che «I *chatbot*, ad oggi, restano strumenti al servizio delle persone che intendano utilizzarli. Salvo che, in

La ragione è evidente: se al notorio appartengono i fatti acquisiti alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili, è chiaro che il giudizio sotteso a tale categorizzazione presuppone la considerazione della conoscenza generale e condivisa in un dato tempo e in un dato luogo; certamente quindi non anche di quella involgente elementi valutativi che implicano invece cognizioni settoriali, specifiche e particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni ⁽⁶⁴⁾.

Anche la Cassazione, in effetti, ha già avuto modo di affermare, proprio in tema di valutazioni scientifiche di risultanze tecniche, che «Il giudice, quando sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, non può prescindere dall'apporto della perizia per avvalersi direttamente di proprie, personali, competenze scientifiche e tecniche, perché l'impiego della scienza privata costituisce una violazione del principio del contraddittorio nell'*iter* di acquisizione della prova e del diritto delle parti di vedere applicato un metodo scientifico e di interloquire sulla validità dello stesso» ⁽⁶⁵⁾.

Per rendere plasticamente le conseguenze del principio affermato, immaginando di rapportarlo al precedente della Cassazione penale (già richiamato) che ha considerato utilizzabile come notoria l'informazione consistente nella distanza chilometrica tra l'abitazione della persona offesa e quella dell'imputato come reperita dal giudice *on line*, è evidente che la decisione non può essere condivisa. Proprio perché, se è vero che «non può esservi fatto notorio intriso di nozioni per le quali è necessario un retro-

un futuro, le intelligenze artificiali raggiungano livelli di sviluppo più avanzati in ambito giuridico, non è ammissibile che le loro "risposte" assurgano a prova — nemmeno atipica — di un *fumus* di fondatezza della pretesa azionata in giudizio»; App. Torino 19 marzo 2026, che ha valorizzato il difetto informativo circa dati però rilevanti «quali l'ampiezza delle conoscenze a disposizione del *software*, sia in termini quantitativi che di approfondimento qualitativo [...]». Tutti sono consultabili su *Lanuovaproceduracivile.com*.

⁽⁶⁴⁾ Cass., 5 ottobre 2012, n. 16959; Cass., 19 novembre 2007, n. 23978; Cass., 7 marzo 2005, n. 4862.

⁽⁶⁵⁾ Cass. pen., 23 marzo 2021, n. 19822; conforme, Cass. pen., 19 aprile 2024, n. 24117.

terra specialistico»⁽⁶⁶⁾, allora non può non tenersi conto del fatto che l'accertamento necessario per il calcolo di una distanza ha senz'altro natura tecnica, innanzitutto, ad esempio, con riferimento ai criteri da adottare⁽⁶⁷⁾. E ciò, al netto della questione, pure però rilevante, della trasparenza degli algoritmi di alimentazione del *software* utilizzato per il calcolo della distanza, sui quali pure le parti ben avrebbero potuto avere da osservare e che lascia con sé — nuovamente — i profili connessi all'essenzialità del contraddittorio da assicurare in via preventiva all'ingresso dell'informazione ritenuta notoria, su cui però si è già detto.

In casi come questo, dunque, in cui il dato da acquisire fuori dal processo non può essere qualificato come notorio e perciò a tale concetto non si può attingere per giustificare l'ingresso, lo strumento disponibile al giudice va ravvisato altrove: nella consulenza tecnica d'ufficio — appunto — quando l'informazione abbia natura settoriale e specialistica e senza incappare nell'errore che a questa possa immaginarsi sostituibile l'IA⁽⁶⁸⁾, perché è corretta l'osservazione per cui mancherebbe altrimenti «ogni deferenza verso il modello di calcolo della risposta. Anzi, in luogo della deferenza epistemica che tipicamente connota la relazione

⁽⁶⁶⁾ M. VIOLANTE, *L'impiego*, cit., 1353.

⁽⁶⁷⁾ A dimostrazione del tecnicismo che può essere sotteso anche all'attività di misurazione della distanza tra due edifici, d'altronde, basterebbe richiamare Cass., 16 aprile 2019, n. 10580, che, in tema di rispetto delle distanze dal confine, ai sensi dell'art. 873 c.c., ha precisato che il calcolo va compiuto non per applicazione del criterio radiale (come avviene per le distanze rispetto alle vedute) ma di quello lineare, con la seguente motivazione: «lo scopo del limite imposto dall'art. 873 c.c., è quello di impedire la formazione di intercapedini nocive, sicché la norma cennata non trova giustificazione se non nel caso che i due fabbricati, sorgenti da bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggino, anche in minima parte, nel senso che, supponendo di farle avanzare verso il confine in linea retta, si incontrino almeno in un punto».

⁽⁶⁸⁾ Sulla possibilità di utilizzare l'IA per agevolare alcune operazioni relative alla CTU, v. F. CAPASSO, *Intelligenza artificiale e c.t.u.: un limite alla discrezionalità del giudice?*, in *DPCleC*, 2025, I, 72 ss., che, in particolare, evidenzia l'utilità dello strumento nella fase di selezione del consulente («per la scrematura dei *curricula*») e in quella di valutazione (in termini di attendibilità tecnico-scientifica alla luce dei criteri della «verificabilità del metodo, falsificabilità dei risultati, conoscenza del tasso di errore, accettazione diffusa nella comunità degli esperti») delle conclusioni rassegnate dal perito; si tratta però di un profilo diverso da quello in esame e sul quale quindi non ha senso indugiare.

tra il giudice e l'esperto, qui l'atteggiamento appropriato alla relazione dev'essere di diffidenza, e al modo in cui lo scetticismo professionale caratterizza alcune funzioni di controllo [...] allo stesso modo dev'esserlo per la risultanza del *Large Language Model (LLM)* [...]»⁽⁶⁹⁾.

6. L'impatto dell'art. 15 l. n. 132/2015 sui poteri di acquisizione dei fatti notori con sistemi di IA.

Quanto detto fino a questo punto sulle condizioni generali alle quali si potrebbe pensare — in astratto — ad un giudice che attinge anche a sistemi di IA per l'introduzione nel processo di fatti che l'algoritmo restituisca come notori, va però ora rapportato — in concreto — al dettato dell'art. 15 l. n. 132/2015; ciò, per stabilire — come anticipato in premessa alla trattazione — se la disposizione precluda al giudice pure il recepimento della notorietà segnalata dai *software* di intelligenza artificiale che abbia consultato.

Per meglio impostare il tema, occorre preliminarmente distinguere il caso in cui l'acquisizione extraprocessuale del fatto notorio avvenga tramite *web*, da quello in cui sia compiuta con sistemi di intelligenza artificiale. La differenza potrebbe apparire poco ragionevole, anche perché i motori di ricerca sono ormai tutti implementati anche da sistemi di IA più o meno sofisticati. Eppure essa sembra imposta dal fatto che l'art. 15 prende in considerazione solo l'ipotesi dell'uso di sistemi di intelligenza artificiale, sicché quanto dallo stesso previsto non può estendersi oltre, fino a ricomprendere anche i casi del più banale ricorso a *internet*, per lo meno quando l'uso di questo non si sia risolto pure nel ricorso ai sistemi di IA allo stesso integrati gratuitamente, come detto in premessa⁽⁷⁰⁾. Anche perché ragionare diversa-

⁽⁶⁹⁾ F. AULETTA, *Accertamento del fatto*, cit., 924; nello stesso senso, cfr. E. FALLETTI, *op. cit.*

⁽⁷⁰⁾ In senso contrario non sembra utile valorizzare la *ratio* della norma, così per arrivare ad affermare che se l'art. 15 introduce una riserva di umanità sulla valutazione dei fatti e se la restituzione di un fatto come notorio involge profili intrinseci di sua va-

mente significherebbe dovere negare quanto detto — a più voci — sulla necessità di prendere atto del realizzato allargamento della nozione di notorietà alla luce dei nuovi mezzi di comunicazione e di conoscenza di massa.

Ciò posto, con riferimento ai soli strumenti di IA, nella accennata prospettiva si impongono alla valutazione due elementi. Il primo è costituito dal dettato del comma 1 della norma che, come detto, stabilisce che «Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti». Il secondo è rappresentato dalla considerazione per cui, proprio in quanto ritenuto notorio, il fatto è soggetto ad un particolare regime processuale che segna il dovere del giudice di fondare anche su di esso la decisione e dunque di valutarlo, quantomeno in senso storico e naturale (sebbene l'art. 115, comma 2, c.p.c. sembrerebbe lasciare intendere altro nella misura in cui prevede che il giudice «può [...] porre a fondamento») (71).

Ne consegue che se è la valutazione dei fatti che non può essere affidata all'IA *ex art.* 15 l. n. 132/2025, allora il giudice che assuma come notorio un fatto perché così restituito dal sistema e in ragione di ciò ritenga non necessaria la sua dimostrazione nel processo e anche su di esso quindi costruisca il *decisum*, comunque finisce per accettare l'invasione della macchina anche oltre i confini stabiliti (72).

lutazione (v. *infra* nel testo), allora il divieto di cui alla disposizione dovrebbe ritenersi riferibile pure ai casi in cui il giudice fonda il giudizio di notorietà su quanto restituito dal *web*. In queste ipotesi, in effetti, non c'è algoritmo valutativo sostitutivo (perché non c'è un processo di raccolta dei dati disponibili e di successiva formulazione di *output* di risposta su base statistica), ma solo l'acquisizione di un'informazione che, proprio in quanto presente su un canale di comunicazione e conoscenza generalizzato e liberamente accessibile, è ritenuta, dal giudice che alla stessa abbia avuto così accesso, appartenente al notorio. Si tratta quindi di vicende strutturalmente non assimilabili fino in fondo.

(71) S. PATTI, *I fatti notori*, cit., 452; tra gli altri, V. CAPASSO, *Usi e abusi*, cit., 44; F. GIGLIOTTI, *Fatto notorio e informazioni accessibili in rete*, in *Giust. civ.*, 2019, IV, 843.

(72) Si tratta, del resto, di una logica di ragionamento non troppo distante da quella già impiegata nella richiamata delibera del CSM dell'8 ottobre 2025, nella parte in cui,

Sembra pertanto possibile affermare che l'art. 15 l. n. 132/2025 impedisce al giudice anche di affidarsi alla verifica di notorietà compiuta dalla macchina giacché questa, per le caratteristiche proprie del notorio (che per essere acquisito come tale deve risultare fornito di un alto grado di certezza e apparire quindi assolutamente incontestabile), in ogni caso tende a risolversi in una tipologia di valutazione dei fatti medesimi.

Discorso diverso è quale sia il regime sanzionatorio per il giudice che superi comunque tale limite.

Nell'ipotesi considerata, in effetti, non è dirimente la giurisprudenza che ha chiarito che, attenendo all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, non può essere censurata in sede di legittimità la mancata applicazione della nozione del fatto notorio, ma la sola sua inesatta individuazione; e comunque non per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda⁽⁷³⁾. Né quella che, per la diversa ipotesi in cui si assuma che il fatto ritenuto notorio dal giudice addirittura non risponda al vero, veicola l'inveridicità solo con la revocazione per errore di fatto, ove ne ricorrano gli estremi, e non già con il ricorso per cassazione⁽⁷⁴⁾.

In effetti, quando a rilevare è l'uso indebitamente sostitutivo dell'intelligenza artificiale, perciò invasiva di spazi di manovra esclusivi del «giudice-uomo», finanche l'esistenza giuridica della sentenza è dato che non può assumersi come certamente acquisito. Sebbene formalmente e strutturalmente idonea alla

nel prendere posizione sulle criticità legate all'uso dell'IA in fase di ricerca giurisprudenziale, è di fatto introdotta (v. *supra*, nota 8) la distinzione tra il ricorso ad un motore di ricerca avanzato (a basso rischio) e quello ad un suggeritore di orientamenti (ad alto rischio). Per quanto la linea di demarcazione possa essere sottile, è evidente che un sistema che, interrogato su un caso, restituisce una selezione di sentenze «più rilevanti» sta già compiendo una valutazione che può influenzare il percorso argomentativo del giudice.

⁽⁷³⁾ Cass., 15 febbraio 2024, n. 4182; Cass., 20 febbraio 2020, n. 4428; Cass., 22 maggio 2019, n. 13715; Cass., 4 giugno 2007, n. 13056.

⁽⁷⁴⁾ Cass., 16 marzo 2022, n. 8580; Cass., 22 maggio 2019, n. 13715; Cass., 18 maggio 2007, n. 11643; Cass., 17 settembre 2005, n. 18446.

funzione sua propria, la decisione resa apparentemente dal giudice ma per asettico recepimento dell'attività valutativa dei fatti compiuta dalla macchina, sembrerebbe infatti distante dal modello normativo e dunque inesistente in quanto non effettivamente espressione di un atto di legittimo esercizio del potere giurisdizionale. Ne conseguirebbe la deducibilità del relativo vizio mediante l'autonoma azione di accertamento negativo (*actio nullitatis*) esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo i casi, appello o ricorso per cassazione).

Sull'indicato profilo, l'art. 15 l. n. 132/2025 tace ⁽⁷⁵⁾. Verosi-

(75) Cfr. sul tema F. IANNONE, *op. cit.*, § 6, la quale ipotizza che all'uso improprio dell'intelligenza artificiale da parte di un magistrato possa derivare: (i) sul piano disciplinare, l'integrazione di diverse fattispecie di illecito previste dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 109/2006 (*id est*: ingiusto danno o indebito vantaggio *ex lett. a*; grave violazione di legge *ex lett. g*; inosservanza di norme e direttive *ex lett. n*; indebito affidamento di compiti *ex lett. o*); (ii) su quello processuale (civile, per quanto di interesse), l'individuabilità di un difetto genetico di un requisito essenziale dell'atto tale da renderlo abnorme e giuridicamente inesistente.

L'A., però, dà atto di come l'applicazione di sanzioni processuali dovrebbe più ragionevolmente conseguire ad una esplicita previsione normativa. In questa prospettiva, allora, a rilevare è innanzitutto l'art. 24, comma 5, L. n. 132/2025 che, nell'individuare i principi e i criteri direttivi assegnati al Governo per l'attuazione della delega conferita per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689, indica, tra gli altri, il seguente: «a) previsione di strumenti, anche cautelari, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, assistiti da un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive». La previsione — come suggerisce la sua stessa formulazione — non sembra pensata per inglobare anche il caso dell'attività decisoria del magistrato che abbia fatto abusivo ricorso all'IA, dunque oltre i limiti di legge. Questa, in effetti, più che «illecita» dovrebbe essere intesa come «illegittima», con la conseguenza che mancherebbe nella delega l'ancoraggio normativo all'introduzione di sanzioni processuali.

In alternativa, si potrebbe ragionare sul criterio di cui alla successiva lett. e), ove si legge: «e) regolazione dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, nel rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi, nonché dei principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza». Ciò, per arrivare a sostenere che l'uso improprio dell'IA, potendosi certamente risolvere in una violazione delle garanzie difensive, comunque è idoneo ad integrare un «impiego illecito» a fronte del quale ammettere, in sede di attuazione della delega, specifiche sanzioni processuali. Tale interpretazione, tuttavia, proprio per il tenore del criterio direttivo (che non appare estendibile oltre il suo chiaro riferimento), risulta, al più, proponibile in ambito penalistico e non anche, quindi, per quello civilistico.

milmente anche perché appare oggettivamente difficile immaginare i criteri alla luce dei quali condurre la verifica dell'indebita sostituzione e procedere alla formulazione della censura. Il giudice «accusato» di avere ecceduto nell'impiego dei sistemi di IA, potrebbe in effetti agevolmente «discolparsi» affermando di avere magari davvero fatto ricorso all'algoritmo, affidando allo stesso la misurazione della notorietà del fatto, e però di avere filtrato tutto poi personalmente, così allineandosi comunque al precetto normativo.

Per questa eventualità il problema assume — semmai — connotazioni diverse, relative al grado di influenza che gli esiti dell'intelligenza artificiale potrebbero comunque avere avuto sul provvedimento finale del giudice; ma si tratta di vicende attinenti al processo di formazione del convincimento che, in quanto tali, andrebbero rovesciate nella prospettiva del vizio motivazionale, nei limiti in cui esso è ammesso, e in relazione alle quali, quindi, si dimostra difficile argomentare in termini di certa imputabilità al riscontro ottenuto (comunque in nessun modo ricostruibile nei contenuti effettivi) dal sistema di IA.

Ancora una volta, dunque, si tratta di prendere atto di un equilibrio sottile, destinato però ad essere ulteriormente ricollocato — nei rapporti tra intelligenza artificiale, giudizio e processo — dalle evoluzioni della tecnologia che seguiranno, che senz'altro offriranno nuovi strumenti utili alla decisione più snella e che anche la normativa certamente tenderà a considerare adeguatamente. Nell'era dell'ossessione della velocizzazione della giustizia, in cui anche il d.lgs. n. 149/2022 ha continuato a guardare con fermezza alla tecnologia (sebbene solo implementando definitivamente il PCT e iniziando a porre il tema della standardizzazio-

Anche per questo, in attesa di una regola espressa, pare sostenibile esporre il provvedimento formato dal magistrato con l'uso improprio dell'IA a giudizio di inesistenza costruito sulla considerazione — tratta dalle regole generali, già note — della irriducibilità dello stesso a chi ne appaia essere l'autore per sottrazione alla riserva di «giurisdizione umana» allo stato cristallizzata proprio dall'art. 15, comma 1, L. n. 132/2025; come sostenuto nel testo.

ne degli atti, verosimilmente — però — pure nella prospettiva del censimento della lite in banche dati e della prevedibilità della sua decisione ⁽⁷⁶⁾) come uno dei rimedi, il tempo del giudice che si alleggerisce dal ruolo ingestibile anche con l'aiuto dell'IA, per quanto ad oggi ragionevolmente avversato, non sembra (purtroppo) poi così lontano da imporsi comunque.

ABSTRACT: Il saggio esamina l'impatto dell'intelligenza artificiale (IA) sull'accertamento giudiziale, analizzando il quadro normativo delineato dal Regolamento (UE) 2024/1689 e dalla legge n. 132/2025. L'autore si focalizza sull'evoluzione del concetto di "fatto notorio", indagando se la facile accessibilità di informazioni in rete o tramite sistemi di IA possa giustificare una deroga all'onere della prova. Viene approfondito il limite posto dall'art. 15 della l. n. 132/2025, che, per preservare la centralità del "giudice-uomo", riserva esclusivamente al magistrato la valutazione dei fatti e l'applicazione della legge, precludendo un uso sostitutivo dell'algoritmo nel nucleo essenziale della decisione.

ABSTRACT: *This paper examines the impact of Artificial Intelligence (AI) on judicial fact-finding, analyzing the regulatory framework established by EU Regulation 2024/1689 and Italian Law no. 132/2025. The author focuses on the evolution of the "notorious fact" (notorio) concept, investigating whether the easy accessibility of information online or through AI systems justifies a derogation from the burden of proof. The study highlights the constraints imposed by Article 15 of Law no. 132/2025, which preserves the human judge's central role by reserving the assessment of facts and legal interpretation exclusively to the magistrate, thus preventing AI from replacing human judgment in the decision-making process.*

⁽⁷⁶⁾ Cfr., se si vuole, A. BONAFINE, *Atti, copie, depositi, contributo unificato nel processo civile telematico*, in *La riforma Cartabia del processo civile*, a cura di R. Tiscini, Pisa, 2025, 270.